



# LIBRO BIANCO

sulla  
**Libera circolazione delle famiglie arcobaleno  
all'interno dell'Unione europea**



**RIGHTS**  
*ON THE MOVE*

**The Peace Institute** – Istituto di Studi Sociali e Politici  
Contemporanei, Slovenia

Autore: dr. Neža Kogovšek Šalamon

1 gennaio 2015



## LIBRO BIANCO

Rights on the Move  
- Rainbow Families  
in Europe

### COORDINAMENTO DEL PROGETTO:

University of Trento



UNIVERSITY OF TRENTO - Italy  
Faculty of Law

### PARTNER DEL PROGETTO:

Cara-Friend, Belfast



CGIL Nuovi diritti, Rome



University of Toulouse III  
Paul Sabatier



Autonomous University  
of Barcelona



Peace Institute, Ljubljana



**Autore:** dr. Neža Kogovšek Šalamon<sup>1</sup>

The Peace Institute – Istituto di Studi Sociali e Politici  
Contemporanei, Slovenia<sup>2</sup>

Il progetto europeo *Rights on the Move – Rainbow Families in Europe* è sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del programma Diritti Fondamentali e Cittadinanza.

Le informazioni e le opinioni presentate nel presente Libro Bianco sono quelle degli autori, e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale dell'Unione europea. Le istituzioni e gli enti dell'Unione europea e qualsiasi persona che agisca per loro conto non possono essere considerati responsabili per gli eventuali usi che si possano fare delle informazioni qui contenute.

Impaginazione e illustrazione: Eva Kosel

<sup>1</sup> Neža Kogovšek Šalamon, Dottore di Ricerca in Giurisprudenza, è direttore al Peace Institute. Nella sua attività di ricerca si occupa di tematiche relative a migrazione, asilo, non-discriminazione, nazionalità e diritti fondamentali. Contatto: [neza.kogovsek@mirovni-institut.si](mailto:neza.kogovsek@mirovni-institut.si).

<sup>2</sup> Il Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies – è un istituto di ricerca senza fini di lucro che svolge attività di ricerca interdisciplinare in vari campi delle scienze umane e sociali (sociologia, antropologia, scienza politica, filosofia, economia, diritto, etc.). Obiettivo dell'Istituto è adottare una posizione critica nei confronti degli eventi della società, ma anche intervenire attivamente in tali eventi, per mettere in relazione la ricerca e la riflessione accademica con attività di consulenza educative e strategiche di tipo pratico in varie aree della politica pubblica e dell'azione pubblica in generale. Di conseguenza, l'Istituto gode dello status di organizzazione non governativa della società civile a livello nazionale, europeo ed internazionale.



# LIBRO BIANCO

sulla  
**Libera circolazione delle famiglie arcobaleno  
all'interno dell'Unione europea**



# INDICE DEI CONTENUTI

---

<b>I.</b>	<b>CONTESTO</b>	<b>6</b>
<b>II.</b>	<b>INTRODUZIONE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>III.</b>	<b>QUESTIONI GIURIDICHE</b>	<b>10</b>
III. 1.	Riconoscimento giuridico di relazioni, divorzio e separazione	10
	Matrimoni e unioni tra persone dello stesso genere	10
	Divorzio e separazione	16
III. 2.	Immigrazione	18
III. 3.	Adozione	21
III. 4.	Diritti riproduttivi	24
III. 5.	Diritti dei minori e responsabilità genitoriali	28
III. 6.	Previdenza e pensioni	33
III. 7.	Regimi patrimoniali	35
III. 8.	Eredità	38
III. 9.	Riconoscimento dell'intersessualità	42
III. 10.	Riconoscimento dei transgender	44
III. 11.	Vittime di violenza di genere e violenza omofobica	46
<b>IV.</b>	<b>CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI</b>	<b>48</b>
<b>V.</b>	<b>FONTI</b>	<b>49</b>
	Elenco delle cause	49
	Diritto dell'Unione	49
	Bibliografia	50
	Altre fonti	50

---

# I. CONTESTO

Questo Libro Bianco è uno dei risultati del progetto intitolato “Rights on the Move – Rainbow Families in Europe”, che ha ricevuto il sostegno della Commissione europea nell’ambito del programma Diritti fondamentali e cittadinanza, il cui partner capofila è l’Università di Trento, Italia.

Il Libro Bianco è stato prodotto dall’Istituto per la Pace (*Peace Institute*), un istituto di ricerca senza fini di lucro con sede nella capitale slovena Lubiana. È stato precedentemente realizzato in forma di Edizione Conferenza, in modo che il suo contenuto potesse essere valutato nel convegno tenutosi a Trento il 16-17 ottobre 2014. La versione finale del Libro Bianco è stata redatta tenendo in considerazione tutta la documentazione del progetto “Rights on the move” ed i commenti ricevuti da tutti i soggetti interessati.

Il Libro Bianco si occupa della posizione delle famiglie arcobaleno (cioè le famiglie in cui persone dello stesso genere svolgono il ruolo genitoriale) nell’ambito della normativa UE sulla libera circolazione tra gli Stati membri dell’Unione europea. Il Libro Bianco presenta una breve analisi delle norme attuali sulla libera circolazione, applicabili o meno che siano alle famiglie arcobaleno (norme *de lege lata*), espone le mancanze e gli ostacoli che le famiglie arcobaleno si trovano ad affrontare quando tentano di fare appello al loro diritto a circolare liberamente (vale a dire, quando decidono di trasferirsi e risiedere in un altro Stato membro dell’UE), e fornisce delle raccomandazioni per mettere a punto la futura regolamentazione giuridica (norme *de lege ferenda*). Il Libro Bianco non è un’analisi giuridica esaustiva di tutti gli aspetti relativi alla libera circolazione delle famiglie arcobaleno, analisi che sarà inclusa in altre pubblicazioni del progetto, in particolare il Manuale e li studi di diritto comparato.

Il Libro Bianco si divide in quattro sezioni principali. La prima contiene informazioni per contestualizzare il Libro Bianco. La seconda introduce il concetto della libera circolazione dei cittadini dell’Unione. La terza sezione affronta le questioni giuridiche relative al riconoscimento di matrimoni e unioni tra persone dello stesso genere; divorzio e separazione; immigrazione (ricongiungimento familiare) nei casi in cui uno o entrambi i partner non siano cittadini comunitari; adozione (sia il riconoscimento legale delle decisioni in materia di adozioni che l’accesso all’istituto dell’adozione in altri Stati membri UE); diritti riproduttivi; gli effetti delle leggi riguardanti la libera circolazione delle famiglie LGBT sui diritti dei minori; previdenza sociale e pensioni; regimi patrimoniali; eredità; riconoscimento dell’intersessualità; riconoscimento delle persone trans (identità di genere); assistenza alle vittime della violenza di genere. La quarta sezione, che è il cuore del Libro Bianco, contiene conclusioni e raccomandazioni rivolte all’Unione europea, mentre la quinta sezione riporta le fonti che sono state consultate durante la redazione del Libro Bianco.

Nel corso della preparazione del Libro Bianco l’Istituto per la Pace ha beneficiato dell’assistenza e del feedback ricevuti dal coordinatore del progetto, l’Università di Trento, e dagli altri partner e ricercatori del progetto, Alexander Schuster in particolare. Un sentito ringraziamento va a Helmut Graupner, Nelleke R. Koffeman e David de Groot che hanno cortesemente offerto i loro commenti su alcune sezioni del Libro. Katarina Vučko, consulente legale presso l’Istituto per la Pace, e Jacob Rierson, tirocinante all’Istituto per la Pace, hanno contribuito con una preziosa assistenza all’attività di ricerca e alla revisione linguistica.

# II. INTRODUZIONE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

La libertà di circolazione delle persone è una delle quattro libertà fondamentali previste dal diritto comunitario. È riconosciuta ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, e in qualche misura anche ai cittadini non comunitari.

Le norme europee che regolamentano la libera circolazione sono contenute in particolare nell’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nel quale si afferma che “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”. Gli articoli 45, 49 e 56 del TFUE prevedono norme specifiche per i lavoratori, per le attività di lavoro autonome e per i prestatori di servizi che sono cittadini UE.

Queste disposizioni generali sono sviluppate ulteriormente dalla Direttiva 2004/38/CE (Direttiva Cittadini)<sup>3</sup>, che definisce i diritti alla libera circolazione come il diritto di uscita dallo Stato membro in cui si ha la residenza, il diritto di ingresso e residenza in uno Stato membro ospitante, il diritto al soggiorno permanente e il diritto alla protezione contro l’allontanamento. Ai sensi dell’art. 3 questi diritti si applicano a qualsiasi cittadino dell’Unione “che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza”. La Direttiva 2014/54/UE<sup>4</sup> è stata adottata per facilitare la libera circolazione e sostenere i cittadini UE e i loro familiari che invocano i propri diritti alla libera circolazione, pur non introducendo alcun nuovo diritto individuale. La libertà di circolazione dei lavoratori è definita ulteriormente dal Regolamento 492/2011/UE, il quale tuttavia non fa ulteriore riferimento alle famiglie o ai familiari dei lavoratori<sup>5</sup>.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Cittadini, gli stessi diritti sono riconosciuti anche ai familiari dei cittadini dell’Unione. L’art. 2 della Direttiva indica come familiari le seguenti figure: a) il coniuge; b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b). I partner stabili non sono inclusi nella definizione dei familiari a cui si applicano gli stessi diritti che ai cittadini UE. Per i partner stabili, l’art. 3 comma 2 della Direttiva dispone solo che lo Stato membro ospitante “agevola l’ingresso”.

La logica in base alla quale i familiari dei cittadini dell’Unione possono godere degli stessi diritti di libera circolazione dei cittadini UE è che tali diritti non possono essere goduti appieno se la persona che si reca in un altro Stato membro non può essere accompagnata dai propri cari – coniugi, partner e figli. Questa affermazione vale per tutte le famiglie, ivi incluse le famiglie arcobaleno.

<sup>3</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari a circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il Regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le Direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, Gazzetta Ufficiale dell’UE L 158/77.

<sup>4</sup> Direttiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, Gazzetta Ufficiale dell’UE L 128/8.

<sup>5</sup> Regolamento 492/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, Gazzetta Ufficiale dell’UE L 141/1.



# III. QUESTIONI GIURIDICHE

## III. 1. Riconoscimento giuridico di relazioni, divorzio e separazione

### Matrimoni e unioni tra persone dello stesso genere

Il riconoscimento giuridico delle unioni comporta due aspetti. In primo luogo ci sono le situazioni in cui il riconoscimento giuridico delle relazioni considerato in sé e per sé avviene attraverso atti di matrimonio o certificati di unioni civili registrate, così che il dato del matrimonio o dell'unione registrata possa essere inserito in un registro pubblico. In queste situazioni, le norme di riferimento sono quelle del diritto internazionale privato, ivi incluse le convenzioni internazionali, le fonti del diritto comunitario<sup>14</sup> e la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.

Esistono, tuttavia, anche situazioni in cui non è necessario il riconoscimento del certificato di matrimonio o di unione in quanto tale, ma lo status che da tale atto deriva è una condizione preliminare per invocare un ulteriore diritto che dipende da quella relazione. Questi diritti derivati comprendono la libera circolazione dei familiari, ossia il diritto di ingresso e residenza di familiari di cittadini dell'Unione in un altro Stato membro dell'Unione. Ciò significa che i coniugi, i partner registrati o i partner conviventi che intendano, insieme, entrare in un altro Stato membro dell'UE e risiedervi, non sono soggetti ad un ulteriore riconoscimento della relazione in una procedura distinta prima di registrare la propria residenza o chiedere il rilascio di

un titolo di soggiorno; il riconoscimento della relazione è solitamente implicito nella procedura amministrativa di registrazione della residenza o di rilascio di un titolo di soggiorno. Il riconoscimento della relazione è quindi una sorta di questione preliminare che l'organo amministrativo dello Stato membro ospitante deve risolvere prima di registrare una residenza o rilasciare un titolo di soggiorno al coniuge dello stesso genere oppure ad un partner convivente registrato. Di conseguenza, il riconoscimento giuridico può essere considerato come un diritto in sé oppure come una condizione preliminare per invocare altri diritti che dipendono dallo stato civile di un familiare, ossia, in concreto, un "coniuge" o un "partner registrato".

Come sintetizza Toner, alcuni Paesi prevedono disposizioni specifiche sul riconoscimento delle unioni; i Paesi nordici riconoscono ognuno le unioni civili registrate negli altri, mentre altrove il riconoscimento dipende dal fatto che lo Stato membro ospitante abbia una legge sulle unioni oppure no, il che significa che le situazioni più difficili potrebbero verificarsi nei Paesi in cui non esiste una legislazione specifica sulle unioni<sup>15</sup>.

**CONIUGI:** La Direttiva Cittadini, che include i coniugi tra i familiari, non fornisce ulteriori elementi che pos-

sano indicare se per coniugi si intendano anche quelli dello stesso genere. Allo stesso modo, la direttiva non specifica se esiste una differenza tra i coniugi che hanno contratto matrimonio all'interno o al di fuori dell'UE. Ad oggi alla CGUE è stato chiesto solo di decidere se le unioni stabili possono essere ricomprese nella definizione di matrimonio (si vedano le cause *Roodhuijzen*,<sup>16</sup> *D. e Sweden c. Consiglio*,<sup>17</sup> *Reed*<sup>18</sup> e *Grant*<sup>19</sup>), ma non se un matrimonio tra persone dello stesso genere contratto in uno Stato membro debba essere riconosciuto ai fini della direttiva in un altro<sup>20</sup>. È questo il compito che la CGUE sarà chiamata a svolgere, a meno che la Direttiva Cittadini non sia emendata per chiarire la questione. Le argomentazioni a favore di tale interpretazione sono state ampiamente sviluppate da Rijpma e Koffeman, i quali affermano che:

**Se la CG interpretasse il termine "coniuge" ai sensi della Direttiva Cittadini autonomamente, in modo da includervi soltanto i partner di genere diverso, le coppie dello stesso genere sposate si vedrebbero private del riconoscimento del loro stato civile ai sensi del diritto comunitario. Chiedere il riconoscimento solo quando lo richiede lo Stato membro ospitante, o valutando caso per caso, rischierebbe di lasciare molte coppie senza riconoscimento.**<sup>21</sup>

**UNIONI REGISTRATE:** Sulla base della Direttiva Cittadini, vanno chiarite una serie di questioni relative a questi casi: in primo luogo se lo Stato membro ospitante prevede la possibilità di contrarre un'unione civile registrata e, in secondo luogo, in caso affermativo, se l'unione civile registrata è o non è equivalente al matrimonio. Il significato dell'espressione "equivalente al matrimonio" non è chiara: non è stato ancora stabilito se l'unione civile registrata comporti tutti i diritti riconosciuti alle coppie sposate o se alcuni diritti possano essere lasciati fuori dalla norma giuridica pur mante-

nendo lo stato di equivalenza al matrimonio. La questione resta soggetta all'interpretazione dei giudici nazionali, il che vuol dire che il caso necessiterebbe di essere portato in tribunale. Un esempio di questione di cui i tribunali dovrebbero occuparsi è se una coppia di uno Stato membro con una debole legislazione sulle unioni civili, che si è trasferita in uno Stato membro dove la legislazione sulle unioni civili è più forte, conserverebbe i suoi maggiori diritti dopo essere tornata nello Stato membro con legislazione più debole. Allo stesso modo, se una coppia che ha registrato la propria unione in un Paese con una forte legislazione sulle unioni e si è poi trasferita in un Paese con leggi in materia più deboli vedrebbe la propria unione declassata. Ancora, la Direttiva Cittadini non fa alcun riferimento alle unioni registrate al di fuori dell'UE né al fatto che debbano essere trattate o meno in modo diverso dalle unioni contratte all'interno dell'Unione.

Un altro aspetto che non è chiaro è se uno Stato membro che non prevede il matrimonio tra persone dello stesso genere, ma prevede invece unioni civili registrate equivalenti al matrimonio, sia obbligato a trattare i coniugi dello stesso genere come partner registrati. In caso negativo, il partner registrato ricadrebbe nella definizione di partner stabile, debitamente attestato. In questo caso, tuttavia, esiste soltanto il dovere imposto agli Stati membri ad "agevolare" l'ingresso e non a garantirlo. Questo solleva un ulteriore problema, in quanto non è chiaro cosa significhi "agevolare", per quanto sia chiaro che non imponga dei doveri stringenti agli Stati membri. Tali doveri riguardano soltanto l'obbligo di esaminare attentamente le circostanze personali dei partner (per es. la durata della relazione, la dipendenza fisica o finanziaria, i figli, la presenza di un conto corrente cointestato, ecc.) e giustificare l'eventuale rifiuto dell'ingresso e della residenza<sup>22</sup>. In altri termini, una politica generalizzata di rifiuto dell'ingresso o della residenza ai partner stabili dello stesso genere violerebbe la direttiva. Per quanto riguarda l'espressione "debitamente attestato", i matrimoni e le unioni formalmente registrate soddisfano pienamente questo criterio. Poiché in molti Stati membri il matrimonio e/o l'unione registrata restano inaccessibili ai partner dello stesso genere, lasciandoli con l'unica opzione della convivenza, questo dibattito è per loro di particolare rilevanza.

16 CGEU, *Commission c. Anton Pieter Roodhuijzen*, C-T-58/08.

17 CGEU, *D and Sweden c. Council of the European Union*, C-122/99 P and C-125/99 P.

18 CGEU, *State of the Netherlands c. Ann Florence Reed*, C-59/85.

19 CGEU, *Lisa Jacqueline Grant c. South-West Trains Ltd*, C-249/96.


20 Rijpma and Koffeman, *Free Movement Rights for Same-Sex Couples Under EU Law: What Role to Play for the CJEU?*, in: Gallo et al. (cur.), *Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions*, Springer 2014, p. 470.

21 Rijpma e Koffeman, p. 475.

22 Ibid., p. 474.

14 In particolare il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, Gazzetta Ufficiale dell'UE L 338/1.

15 Toner, Helen: *Partnership Rights, Free Movement, and EU Law*, Hart Publishing, 2004, p. 45.



Considerato che questa disposizione relativa al dovere di agevolare l'ingresso è stata già criticata per la mancanza di chiarezza (si veda la causa *Rahman*)<sup>23</sup>, risulta evidente la necessità di maggiore chiarezza. Rijpma e Koffeman evidenziano anche che nella causa *Commissione c. Germania*<sup>24</sup> la Corte ha riconosciuto che "la possibilità che un cittadino dell'Unione sia raggiunto dal suo partner, indipendentemente dallo status giuridico del loro rapporto, è strumentale alla libera circolazione delle persone"<sup>25</sup>. Se il riconoscimento dipendesse esclusivamente dallo Stato membro ospitante, la libertà di circolazione delle famiglie arcobaleno risulterebbe fortemente limitata.<sup>26</sup>

Il riconoscimento delle relazioni non è necessario solo per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di libera circolazione indipendentemente dal sesso dei partner, ma anche per garantire il rispetto del diritto alla vita familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) (il fatto che le coppie omosessuali godano della salvaguardia garantita da questa disposizione è stato confermato dalla causa *Schalk*

e *Kopf c. Austria*<sup>27</sup> davanti alla CEDU e ulteriormente confermato in *Vallianatos e altri c. Grecia*),<sup>28</sup> nonché per garantire che sia rispettato il divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale definito dall'art. 21 (1) della Carta dei diritti fondamentali. Il riconoscimento delle relazioni omosessuali sarebbe, inoltre, perfettamente in linea con il principio del riconoscimento reciproco all'interno dell'UE. Tryfonidou sostiene che, sebbene gli Stati membri siano liberi di negare il riconoscimento giuridico alle unioni omosessuali in situazioni puramente interne, essi non hanno la stessa libertà nei confronti delle unioni omosessuali di cittadini dell'Unione migranti, in quanto ciò potrebbe risultare in una violazione del diritto comunitario.<sup>29</sup>

Il riconoscimento di una relazione (vale a dire, il fatto di essere riconosciuti come il coniuge, partner registrato o come partner convivente debitamente attestato di qualcuno) è connesso al riconoscimento dello stato civile di una persona, sebbene quest'ultimo sia strettamente collegato al riconoscimento degli atti di stato civile. Il fatto che il riconoscimento degli atti di stato civile sia cruciale per l'effettivo esercizio dei diritti di libera circolazione è

23 CGUE, *Secretary of State for the Home Department c. Rahman*, C-83/11. Il termine è criticato anche nella letteratura. Si veda Toner, Helen: Partnership Rights, Free Movement, and EU Law, Hart Publishing, 2004, p. 51.

24 CGUE, *Commissione c. Germania*, C-249/86.

25 Rijpma and Koffeman, p. 476.

26 Rijpma and Koffeman, p. 478.

27 Corte EDU, *Schalk and Kopf v Austria*, Ricorso N. 30141/04.

28 Corte EDU, *Vallianatos e altri c. Grecia*, Ricorsi N. 29381/09 e 32684/09.

29 Tryfonidou, Alina: EU Free Movement Law and the Legal Recognition of Same-Sex Relationships: The Case for Mutual Recognition, paper presented at Rights on the Move Conference, 16-17 October 2014, p. 5.

già stato confermato dalla CGUE (si veda la causa *Dafeki*).<sup>30</sup> Inoltre, mentre il rifiuto di riconoscere senza alcun dubbio il nome e il cognome di una persona limita i diritti di libera circolazione, come confermato dalle cause *Garcia-Avello* e *Grunkin-Paul*,<sup>31</sup> il rifiuto di riconoscere le relazioni omosessuali è anche più sproporzionato.<sup>32</sup>

Poiché il riconoscimento degli stati civili nell'UE più in generale è già riconosciuto come una questione importante, la Commissione europea ha affrontato l'argomento pubblicando, nel 2010, un Libro Verde intitolato "Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile".<sup>33</sup> Il Libro Verde definisce gli atti di stato civile come "documenti scritti formati da un'autorità al fine di accertare avvenimenti della vita di ogni cittadino quali la nascita, la filiazione, l'adozione, il matrimonio, il riconoscimento di paternità, la morte o anche l'attribuzione o il cambiamento di nome in seguito ad esempio a matrimonio, divorzio, unione registrata, riconoscimento, cambiamento di sesso o adozione".<sup>34</sup>

Nel Libro Verde la Commissione ha stabilito che "la situazione giuridica acquisita nel primo Stato membro [...] non dovrebbe essere messa in discussione dalle autorità del secondo Stato membro se ciò può comportare ostacoli o difficoltà oggettive all'esercizio dei diritti del cittadino"<sup>35</sup>. Nel Libro Verde la Commissione ha inoltre riconosciuto le difficoltà che incontrano i cittadini dell'Unione nell'invocare i propri diritti o nell'adempire agli obblighi basati sui documenti pubblici, in quanto spesso questi non sono accettati dalle autorità dello Stato membro ospitante senza "formalità amministrative onerose" per i cittadini.<sup>36</sup> La Commissione ha altresì riscontrato che i cittadini si trovano davanti a domande molto specifiche, le cui risposte sono spesso incerte. Questo vale in modo particolare per i partner dello stesso genere e per le famiglie arcobaleno. A causa della grande varietà di normative vigenti nei vari Stati membri, l'incertezza diventa anche maggiore quando si tratta del riconoscimento di un coniuge dello stesso genere, di un partner registrato o di un partner convivente come familiare ai sensi della Direttiva Cittadini.

La Commissione ha sottolineato che "È giunto il momento di prendere in considerazione la soppressione della legalizzazione e della postilla per tutti i documenti pubblici al fine di garantirne la libera circolazione nell'Unione".<sup>37</sup> La Commissione ha proposto tre soluzioni possibili: 1) la cooperazione amministrativa, 2) il riconoscimento di pieno diritto dello stato civile, oppure 3) l'armonizzazione delle norme di conflitto.

Le reazioni degli Stati membri indicano che la seconda opzione (riconoscimento di pieno diritto) è poco realistica per ragioni politiche, ma nemmeno la terza soluzione è stata recepita con grande entusiasmo.<sup>38</sup> Il Parlamento europeo ha dichiarato che sarebbe pronto a sostenere le azioni mirate ad attuare il riconoscimento reciproco.<sup>39</sup> Tuttavia, va considerato che, come già accennato, qualsiasi misura nell'area del diritto di famiglia deve essere adottata dal Consiglio all'unanimità, e che in queste procedure legislative il Parlamento svolge solo un ruolo consultivo.

Pare che, in ogni caso, i progressi in questo campo saranno lenti e si realizzeranno soltanto un passo alla volta. Probabilmente si porterà avanti la semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei documenti in alcuni settori, a partire dall'economia e dal commercio. Un esempio ne è la *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM/2013/228)*. Tale proposta afferma esplicitamente che riguarda soltanto il riconoscimento del documento, ma non il contenuto dal quale potrebbero derivare diritti giuridici.

Se il riconoscimento reciproco in generale è visto come un problema per gli Stati membri, presumibilmente diverrà ancora più problematico quando ci si dovrà occupare di matrimoni o unioni tra persone dello stesso genere, a causa del persistente rifiuto da parte di alcuni Stati membri di riconoscere giuridicamente le relazioni tra persone dello stesso genere.

30 CGUE, *Eftalia Dafeki c. Landesversicherungsanstalt Württemberg*, C-336/94.

31 CGUE, *Carlos Garcia Avello c. Stato belga*, C-148/02; CEG, *Grunkin-Paul gegen Standesamt Niebüll*, C-353/06.

32 Rijpma and Koffeman, p. 483.

33 Libro Verde intitolato *Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile* (COM(2010)747), disponibile a: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:IT:PDF>.

34 Ibid., p. 11.

35 Ibid., par. 4.1.

36 Ibid., p. 3.

37 Ibid., par. 3.3.

38 [http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/110510\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/110510_en.htm). Si veda anche Rijpma and Koffeman, p. 488.

39 Si veda Risoluzione del Parlamento Europeo del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, P7\_TA(2010)0426. Si veda anche le Opinioni del Comitato Economico e Sociale (Gazzetta Ufficiale 2011 C 248, p. 113) e del Comitato delle Regioni, Gazzetta Ufficiale 2012 C 54, p. 23.

## Stati membri dell'UE: riconoscimento presso lo stato civile di unioni dello stesso genere



### Matrimonio

- Belgio
- Danimarca
- Francia
- Lussemburgo
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Spagna
- Svezia
- Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia)



### Unione registrata

- Austria
- Croazia
- Repubblica ceca
- Finlandia\*
- Germania
- Ungheria
- Irlanda
- Malta
- Slovenia

\* In Finlandia, il matrimonio è stato introdotto con la nuova legge che entrerà in vigore il 1° marzo 2017.




### Non c'è matrimonio o dell'unione

- Bulgaria
- Cipro
- Estonia\*\*
- Grecia
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Polonia
- Romania
- Slovacchia

\*\* In Estonia, l'unione registrata è stata introdotta con una legge che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

Fonte: ILGA Europe con aggiornamenti del progetto ROTM fino al 1° gennaio 2015.



## Divorzio e separazione

I riconoscimento in uno Stato membro dell'UE di atti di divorzio e separazione rilasciati in un altro Stato membro è oggetto del *Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*.<sup>40</sup> L'articolo 21, comma 1 del Regolamento stabilisce che "Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento." Questa disposizione generale è seguita da una disposizione specifica per il divorzio, la separazione dei coniugi e l'annullamento del matrimonio. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2 "non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro".

La questione sollevata a questo proposito è se tali disposizioni siano applicabili anche al divorzio, alla separazione e all'annullamento di matrimoni o unioni tra persone dello stesso genere. In altri termini, non è chiaro se il divorzio e l'annullamento del "matrimonio" comprendano sia i matrimoni tra partner di genere diverso che quelli tra partner dello stesso genere, e se la "separazione" si applichi anche allo scioglimento delle unioni omosessuali. La Direttiva non fa alcun riferimento ai partner dello stesso genere.

In ogni caso, l'interpretazione della Direttiva sembrerebbe essere restrittiva, dato che il *considerando* 10 del regolamento afferma che il regolamento non si applica alle "altre questioni connesse con la situazione delle persone".

Problemi simili vengono sollevati relativamente alle fonti di diritto comunitario che stabiliscono la base per una cooperazione rafforzata sulle questioni inerenti divorzio e separazione, in particolare la *Decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale*,<sup>41</sup> e il *Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*. Uno degli obiettivi che si prefigge il Regolamento 1259/2010 è "garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità".<sup>42</sup> Tale principio dovrebbe valere non solo per i coniugi di generi diversi, ma anche per i coniugi e i partner registrati dello stesso genere. L'argomentazione a sostegno di tale applicabilità (anche se non è formulata esplicitamente) è presente nel *considerando* 30 del Regolamento, in cui si fa specifico riferimento al divieto di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'orientamento sessuale, come garantito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) N. 1347/2000, Gazzetta Ufficiale UE L 338/1.

<sup>41</sup> La decisione è una conseguenza dell'impossibilità di raggiungere l'unanimità necessaria ad emendare il Regolamento 2201/2003, divenuta evidente durante l'elaborazione degli emendamenti. Si veda la *Proposta per un Regolamento del Consiglio del 17 luglio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale* [COM(2006) 399 finale – non pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'UE]. La proposta fa seguito al Libro Verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio del 14 marzo 2005.

<sup>42</sup> Considerando 9.

## RACCOMANDAZIONI:

- ➔ **Portare avanti l'impegno della Commissione europea nella preparazione di legislazione sul riconoscimento reciproco dei documenti pubblici attinenti allo stato civile.**
  - ➔ **Accertarsi che i documenti riguardanti la registrazione di matrimoni e unioni tra partner dello stesso genere siano inclusi in tale legislazione, e che in particolare siano affrontate le esigenze particolari di tali ipotesi di coniugi e partner dello stesso genere.**
  - ➔ **Definire il termine "coniuge" nella Direttiva Cittadini includendo le coppie omosessuali sposate. Tali emendamenti impedirebbero il declassamento dello stato civile delle coppie sposate a quello di coppie registrate (nel caso in cui lo Stato membro ospitante preveda le unioni registrate). Andrebbe evitato il declassamento di uno stato civile da matrimonio a unione registrata come conseguenza dell'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini.**
  - ➔ **Inserire in maniera incondizionata partner dello stesso genere, registrati e non registrati (conviventi), nell'elenco dei familiari dei cittadini dell'Unione.**
  - ➔ **Gli eventuali emendamenti alla Direttiva cittadini dovrebbero sempre muovere dal principio dello Stato membro d'origine<sup>43</sup> (in opposizione al principio dello Stato membro ospitante) nel senso che, se lo Stato membro di origine**
- permette il matrimonio tra persone dello stesso genere, in linea con il principio del riconoscimento reciproco lo Stato membro ospitante dovrebbe riconoscere i partner sposati come coniugi, anche se lo Stato membro ospitante non prevede il matrimonio tra persone dello stesso genere. Tali emendamenti sono intesi a facilitare la libera circolazione, garantendo la certezza del diritto e il rispetto della non-discriminazione fondata sul sesso e sull'orientamento sessuale. Inoltre, la regolamentazione di questo campo permetterebbe ai soggetti interessati di evitare controversie legali non necessarie. Allo stesso modo, l'emendamento dovrebbe esprimere chiaramente che il principio dello Stato membro d'origine non si applicherebbe nei casi in cui le coppie dello stesso genere registrate si rechino da un'area con leggi sulle unioni civili deboli ad una con leggi sulle unioni civili più forti, in quanto questo sortirebbe l'effetto di negare alla coppia la piena tutela offerta dalle leggi dello Stato membro ospitante. In tale circostanza, la coppia beneficerebbe della piena tutela garantita dalle leggi sulle unioni più forti. In questo caso, gli Stati membri potrebbero scegliere liberamente se la tutela della legislazione più forte dello Stato ospite possa accompagnare la coppia nel caso in cui decidesse di tornare nello Stato membro d'origine con una legislazione sulle unioni più debole.
- ➔ **Definire in maniera esplicita se il Regolamento 2201/2003 si applica al divorzio e all'annullamento dei matrimoni tra persone dello stesso genere e se la separazione legale si applica alle unioni registrate tra partner dello stesso genere.**

<sup>43</sup> Nel contesto del presente Libro Bianco, il "principio dello Stato membro d'origine" indica uno Stato membro in cui i partner hanno contratto matrimonio o una unione registrata, anche se non è necessariamente lo stato della nazionalità dei partner. Questo Stato membro è dunque quello "d'origine" del loro stato civile.

## III. 2. Immigrazione

I cittadini di Paesi terzi non godono dei diritti di libera circolazione nella stessa misura dei cittadini dell'UE. Inoltre, se desiderano recarsi in uno degli Stati membri dell'UE, la legge prevede che ricorrano ad una delle opzioni previste per l'immigrazione legale<sup>44</sup>. Tra queste, esiste la possibilità di essere riconosciuto come familiare di un cittadino dell'Unione. I partner dello stesso genere che desiderano tale riconoscimento devono sottoporsi a procedure di riconoscimento del loro stato civile simili a quelle dei cittadini UE che esercitano il loro diritto di libera circolazione. Poiché molti Paesi terzi riconoscono le unioni tra persone dello stesso genere, nella forma di matrimonio o di unione registrata, il problema riguarda il determinare se un coniuge, partner registrato o non registrato dello stesso genere, cittadino di un Paese terzo, è riconosciuto come familiare di un cittadino di un Paese terzo ai sensi del diritto comunitario. Questo è un aspetto particolarmente importante in

quanto, a differenza dei cittadini dell'Unione, i cittadini dei Paesi terzi non godono di diritti di libera circolazione indipendenti.

I familiari che hanno il diritto di raggiungere un cittadino di un Paese terzo (in seguito: soggiornante) in uno Stato membro dell'Unione sono elencati nella Direttiva sul Ricongiungimento Familiare, articolo 4<sup>45</sup>, nel quale si afferma che lo Stato membro autorizza l'ingresso e la residenza al "coniuge" del soggiornante. Qui si sollevano le stesse problematiche che nel caso della libera circolazione dei cittadini UE. La questione chiave che resta non chiarita è se il termine "coniuge" includa i coniugi dello stesso genere. La Direttiva non fornisce una risposta chiara e non esiste ancora una giurisprudenza sulla questione.

Per quanto concerne i partner registrati, la Direttiva non impone agli Stati membri lo stesso obbligo di au-

torizzarne l'ingresso. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Direttiva, gli Stati membri possono scegliere se autorizzare l'ingresso dei partner registrati e dei partner conviventi che hanno con il soggiornante una relazione stabile duratura debitamente comprovata. Se decidono di permettere il ricongiungimento familiare dei partner, possono considerare come prova dell'esistenza di vincoli familiari fattori quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili (come indicato nell'articolo 5, comma 2 della Direttiva). La Direttiva prevede anche che gli Stati membri possano decidere, relativamente al ricongiungimento familiare, di riservare ai partner legati da una relazione formalmente registrata lo stesso trattamento previsto per i coniugi (articolo 4, comma 3).


La differenza principale tra queste disposizioni e quelle della Direttiva Cittadini sta nel fatto che gli Stati membri hanno potere discrezionale nel decidere se permettere o negare l'ingresso e la residenza ai partner registrati. Nel caso in cui lo Stato membro decida di autorizzare l'ingresso, le disposizioni sollevano problematiche ulteriori, simili a quelle riscontrate nel contesto della libera circolazione, in particolare se la relazione tra partner registrati subisce un declassamento o, al contrario, risulta rafforzata se i partner si spostano da uno Stato membro con leggi sulle unioni deboli in uno con legislazione più forte. Allo stesso modo, resta aperta la questione sul tipo di tratta-

to riservato in seguito ai partner conviventi se questi sono autorizzati all'ingresso e alla residenza, rispetto ai partner registrati.

Leggendo le disposizioni della Direttiva, inoltre, si rileva che non esiste il dovere di agevolare l'ingresso dei partner conviventi<sup>46</sup>, mentre tale dovere è stipulato nella Direttiva Cittadini. Su questo aspetto, Rijpma e Koffeman osservano che

**appare difficile conciliare i minori diritti dei cittadini di Paesi terzi con l'impegno dell'UE per una politica "giusta" nei confronti dei cittadini di Paesi terzi residenti legalmente nel territorio dei suoi Stati membri, il cui obiettivo dovrebbe essere garantire loro diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei cittadini dell'Unione<sup>47</sup>.**

Un'altra questione che si solleva a riguardo degli stati civili dei Paesi terzi concerne il riconoscimento di secondo grado, vale a dire: il riconoscimento di un matrimonio o di un'unione registrata avvenuto in uno Stato membro dell'UE significa riconoscimento automatico in qualsiasi altro Stato membro dell'UE? La questione rimane poco chiara, in quanto il diritto comunitario non se ne occupa.



44 In termini generali, le condizioni per l'immigrazione verso l'Unione europea sono stabilite dalla Direttiva del Consiglio (CE) 2003/109 relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, Gazzetta ufficiale dell'UE L 16/44, e dalla Direttiva del Consiglio (CE) 2009/50 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, Gazzetta ufficiale dell'UE L 155/17.

45 Direttiva del Consiglio 2003/86/CE del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare, Gazzetta ufficiale dell'UE L 251/12.


46 La necessità di garantire il diritto al ricongiungimento familiare a partner conviventi dello stesso genere è discussa in maniera approfondita in Toner, op. cit.

47 Rijpma e Koffeman, p. 486.

## RACCOMANDAZIONI:

- ➔ Portare avanti l'impegno della Commissione nella preparazione di legislazione sul reciproco riconoscimento dei documenti pubblici di stato civile.
- ➔ Accertarsi che i documenti riguardanti il matrimonio e la registrazione di unioni tra partner dello stesso genere siano inclusi in tale legislazione, e che in particolare siano affrontate le esigenze particolari di coniugi e partner dello stesso genere.
- ➔ Definire il termine "coniuge" nella Direttiva sul Ricongiungimento familiare includendo le coppie di persone dello stesso genere sposate.
- ➔ Inserire in maniera incondizionata partner dello stesso genere, registrati e non registrati (conviventi), nell'elenco dei familiari dei cittadini dei Paesi terzi (soggiornanti) e garantire che sia rispettato il loro diritto all'unità familiare.
- ➔ Accertarsi che il principio dello stato d'origine sia rispettato in relazione ai cittadini di Paesi terzi che siano partner registrati e partner conviventi aventi una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante. In altri termini, se la coppia dello stesso genere è sposata, ma lo Stato membro prevede soltanto le unioni registrate, il loro stato civile non dovrebbe essere declassato a quello di unione registrata. Allo stesso modo, se lo Stato membro non prevede le unioni registrate o il matrimonio, non si dovranno considerare queste coppie come se non fossero legate da alcuna forma di relazione legalmente riconosciuta.
- ➔ Per il secondo riconoscimento degli stati civili dei cittadini di Paesi terzi, si potrebbe utilizzare un Modulo Standard Multilingue dell'Unione (Allegati III e IV alla [Proposta COM/2013/228](#)) per rendere più semplice il successivo riconoscimento in un altro Stato membro. Utilizzando il modulo, lo Stato membro che non prevede il matrimonio ma soltanto le unioni registrate, non sarebbe tenuto a riconoscere i diritti connessi al matrimonio, ma soltanto quelli connessi all'unione registrata. Nonostante si tratti in ogni caso di un declassamento, si renderebbe più snella la procedura per il secondo riconoscimento nel caso in cui la coppia decidesse di trasferirsi in un altro Stato membro.

## III. 3. Adozione



Nel campo delle adozioni, le questioni di particolare rilevanza sono due. La prima è il riconoscimento giuridico, in uno Stato membro, delle decisioni in materia di adozione disposte dalle autorità di un altro Stato membro; la seconda riguarda l'accesso ad una procedura di adozione in uno Stato membro per partner che sono cittadini di un altro Stato membro.

L'accesso alle procedure di adozione dipende dalla legislazione nazionale dei singoli Stati membri. Poiché l'adozione ricade nel campo del diritto di famiglia, la competenza è esclusivamente dello Stato membro. Ad oggi, l'UE non ha ancora adottato misure per regolamentare le situazioni transnazionali e, perché possa farlo, è richiesta l'unanimità. Pertanto, l'accesso all'adozione resta al di fuori della competenza dell'Unione.

Inoltre, non esistono fonti di diritto comunitario specifiche che forniscano indicazioni esclusivamente sul riconoscimento delle decisioni in materia di adozione. A livello internazionale, l'adozione è regolamentata dalla *Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta)*. L'articolo 7, che riguarda le condizioni per l'adozione, dà la

possibilità agli Stati di autorizzare l'adozione da parte di coppie dello stesso genere sposate, legate da una unione registrata o che vivono insieme in una relazione stabile. La disposizione riflette la realtà di alcuni Stati che offrono già tale opportunità. Relativamente alla possibilità di successiva adozione per le coppie conviventi è chiaro che debba essere permessa negli Stati membri del Consiglio d'Europa che prevedono l'adozione successiva per i partner di generi diversi non sposati. Questo principio è stato confermato dalla Corte EDU in *X et al c. Austria*.<sup>48</sup> L'adozione internazionale, che può includere gli Stati membri dell'UE o meno, è disciplinata dalla *Convenzione per la protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell'Aja sull'adozione)*. La convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, e quindi si applica nei casi che sono rile-

48 Corte EDU, *X et al. c. Austria*, Ricorso N. 19010/07.

vanti ai fini di questo Libro Bianco, ossia i casi di adozione di minore effettuata insieme o consecutivamente da coppie di partner dello stesso genere (sposate, registrate o conviventi) che non siano cittadini dello Stato membro UE in cui è avvenuta l'adozione. Altrimenti detto, il riconoscimento di queste decisioni in materia di adozione è disciplinato dal diritto internazionale, non dal diritto comunitario. Tuttavia, questi casi rientrano nella competenza dell'UE quando i genitori adottivi esercitano il loro diritto alla libera circolazione. La Convenzione si applica alle adozioni da parte di coppie dello stesso sesso, così come chiarito nella Relazione Esplicativa<sup>49</sup>. Inoltre, ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, il riconoscimento di un'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente soltanto se essa è "manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore"<sup>50</sup>. Anche se il principio va interpretato in maniera limitativa,<sup>51</sup> la formulazione generale della disposizione lascia spazio a possibili interpretazioni restrittive che potrebbero ostacolare il riconoscimento di decisioni in materia di adozione emesse nei confronti di genitori adottivi dello stesso sesso. Lo stesso problema si presenta nei casi di successiva adozione, quando l'adozione è avvenuta in uno Stato membro mentre il luogo di residenza della famiglia è in un altro Stato membro. Il mancato riconoscimento di una decisione in materia di adozione può avere un impatto negativo sulla determinazione dello status e della cittadinanza del minore,<sup>52</sup> con effetti anche sulla cittadinanza UE del minore.

#### STORIA VERA

**Due uomini, un cittadino portoghese e uno svedese, hanno adottato una bambina nata negli USA. La famiglia vive in Belgio. Entrambi sono riconosciuti a pieno titolo come padri della bambina in Svezia e in Belgio, mentre il Portogallo non riconosce la loro adozione. Si recano spesso in Portogallo in vacanza, dove lo status della loro figlia non è chiaro. (Petizione di NELFA al Commissario europeo Viviane Reding, 24 settembre 2013)**

Così come avviene per le relazioni, il riconoscimento delle decisioni in materia di adozione può avvenire in due modi: il primo è il riconoscimento di una decisione *per se* ai fini degli atti di stato civile, il secondo è

invece il riconoscimento di una decisione in materia di adozione al fine di esercitare un diritto che è dipendente dall'esistenza di diritti genitoriali. Quest'ultimo caso è molto pertinente per le famiglie arcobaleno con figli adottati che esercitano i loro diritti di libera circolazione. In particolare, ai sensi della Direttiva Cittadini i familiari dei cittadini dell'Unione a cui viene autorizzato l'ingresso e la residenza in un altro Stato membro includono i "discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner"<sup>53</sup>. Anche se la Direttiva non lo esprime in maniera esplicita, i discendenti includono i figli adottati che, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione dell'Aia sull'Adozione, hanno gli stessi diritti e doveri dei figli biologici del cittadino UE. Prendendo in considerazione l'interesse superiore del minore e il divieto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, i figli adottivi dovrebbero essere considerati familiari, sulla base del riconoscimento delle decisioni in materia di adozione. Il problema sorgerebbe soltanto se lo stato civile del minore adottato non fosse debitamente iscritto all'anagrafe dello Stato. Se invece lo fosse, il riconoscimento di una decisione in materia di adozione non sarebbe necessario, in quanto il certificato di nascita esibito dai genitori adottivi del minore non rivelerebbe lo stato adottivo del minore. In questi casi il riconoscimento ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno basato sulla libertà di circolazione della famiglia arcobaleno non sarebbe necessario.

#### RACCOMANDAZIONI:

- ➔ **Portare avanti l'impegno della Commissione nella preparazione di legislazione sul reciproco riconoscimento dei documenti pubblici di stato civile.**
- ➔ **Accertarsi che i documenti riguardanti i vincoli genitoriali ottenuti attraverso l'adozione relativi a partner dello stesso genere siano inclusi in tale legislazione, e che siano affrontate le esigenze particolari di coniugi e partner dello stesso genere.**

49 Conferenza dell'Aia sul Diritto Internazionale Privato, Parra-Aranguren G. (1994) Explanatory report on the convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption, par. 82.


50 Articolo 24 della *Convenzione per la Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di Adozione Internazionale*.

51 Saura, Nuria, The Multilevel legal Framework on the Best Interests of the Child in Relation to LGBT Families, Documento di lavoro, progetto Rights on the Move, p. 33.

52 Ibid., p. 34.


53 Articolo 2, comma 2, lettere a-d della Direttiva Cittadini.

## Adozione cogenitoriale



Fonte: ILGA Europe con aggiornamenti del progetto ROTM fino al 1° gennaio 2015.

## Adozione congiunta



Fonte: ILGA Europe con aggiornamenti del progetto ROTM fino al 1° gennaio 2015.

## III. 4. Diritti riproduttivi

Nell'area dei diritti riproduttivi, le questioni come le tecnologie tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e la gestazione per altri (GPA, nota anche come maternità surrogata) sono particolarmente rilevanti per le coppie dello stesso genere e le loro famiglie.

Esse rientrano nell'area della salute, in cui l'UE ha soltanto un ruolo di coordinamento, come specificato, ad esempio, nell'articolo 6, lettera a) del TFUE. Relativamente alla PMA più in generale, le direttive interessate sono due: la Direttiva sui dispositivi medico-diagnostici *in vitro*<sup>54</sup> e la Direttiva Cellule e tessuti<sup>55</sup>. La Direttiva sui dispositivi medico-diagnostici *in vitro* prevede l'armonizzazione delle norme concernenti l'immissione sul mercato di dispositivi medici *in vitro*, ma non si occupa delle regole per l'accesso alle TRA. Allo stesso modo, la Direttiva Cellule e tessuti non influenza le condizioni per l'accesso in maniera da interessare le coppie dello stesso genere.


Inoltre, anche la recente Direttiva 2011/24/UE per la mobilità dei pazienti<sup>56</sup> che regola la retribuzione dei servizi sanitari a cui i cittadini di uno Stato membro hanno avuto accesso in un altro Stato membro, è pertinente ai fini della libera circolazione delle coppie dello stesso genere. L'articolo 3, lettera a) di questa direttiva definisce l'"assistenza sanitaria" come "i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la som-

ministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici". Questa definizione include anche la PMA? Dipende dai motivi per cui la PMA viene offerta. Se lo è a causa di infertilità (che è una ragione medica) e se una persona ha accesso a tali tecnologie grazie ad un'assicurazione medica, allora la risposta dovrebbe essere positiva. Per l'ammissione al rimborso ai sensi della Direttiva, è necessario che il trattamento ricevuto sia previsto dal servizio sanitario dello Stato membro d'origine del paziente<sup>57</sup>. Tuttavia, la direttiva non ha effetto sulle condizioni per l'accesso alla PMA o alla gestazione per altri. In particolare, ai sensi del *considerando 7* della Direttiva, nessuna disposizione della direttiva dovrebbe essere interpretata in modo tale da "compromettere le scelte etiche fondamentali degli Stati membri".

Come sostiene Koffeman, essendo un'attività medica, le tecniche di PMA "rientrano nelle definizioni di 'servizi' nel senso stabilito dal TFUE, a condizione che la legge ne preveda la retribuzione in almeno uno Stato membro dell'UE".<sup>58</sup> Koffeman aggiunge che "la maternità surrogata in sé potrebbe essere considerata un servizio"<sup>59</sup>. Alla luce di ciò, le prestazioni di PMA e la GPA, considerate come servizi forniti die-

54 Direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, Gazzetta ufficiale dell'UE L 331/1.  
55 Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, Gazzetta Ufficiale L 102/48; Direttiva 2006/17/CE dell'8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, Gazzetta ufficiale dell'UE L 38/40; e Direttiva 2006/86/CE del 24 ottobre 2006 che attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, Gazzetta Ufficiale L 294/32.  
56 Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, Gazzetta ufficiale dell'UE L 88/45.  
57 Busatta, Lucia, Could a common EU standard of access to MAR techniques be possible aslo for LGBT couples?, paper presentato al convegno Rights on the Move, 16-17 ottobre 2014, p.11.  
58 Nelleke R. Koffeman, Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive Matters within the European Union, Paper per il Workshop n. 7. Sexual and reproductive rights: liberty, dignity and equality of the IXth World Congress of the IACL 'Constitutional Challenges: Global and Local, Oslo, Norvegia, 16-20 giugno 2014.  
59 Ibid.

## Accesso alla PMA per le donne single



tro retribuzione, rientrano nella competenza dell'UE. Tuttavia, a parte questo aspetto, ciò non significa che l'UE abbia una qualche competenza nell'estendere l'accesso alla PMA e alla GPA all'interno degli Stati membri a gruppi che ne sono attualmente esclusi, tra cui i partner dello stesso genere.

Il riconoscimento dei documenti pubblici e dei provvedimenti giudiziari relativi alla PMA sembra quindi essere una delle questioni sulle quali la competenza è dell'UE. I documenti interessati in questo senso sono i certificati di nascita dei bambini nati da PMA<sup>60</sup> (inclusa

la GPA) in cui due partner dello stesso genere sarebbero registrati come genitori (committenti e legali), i provvedimenti giudiziari che riconoscono i diritti genitoriali relativamente ai figli nati da GPA o le decisioni in materia di adozione in caso di adozione co-genitoriale effettuata dal partner del genitore biologico del bambino. Il riconoscimento di tali decisioni è stato già discusso sopra nella sezione III.3. Va ulteriormente sottolineato che in questi casi potrebbe esserci (e vi sono stati casi) un mancato riconoscimento per ragioni di ordine pubblico<sup>61</sup>, che hanno un impatto notevole sui diritti dei minori interessati e sui diritti genitoriali dei loro genitori.

60 Ci si riferisce sia ai bambini nati da PMA quando al secondo genitore sono stati riconosciuti diritti genitoriali sulla base dell'adozione co-genitoriale e questi viene successivamente iscritto sul certificato di nascita, sia i casi in cui il secondo genitore ottiene i diritti genitoriali ed è iscritto sul certificato di nascita immediatamente alla nascita del bambino. Si veda, ad esempio il caso dei Paesi Bassi, in cui il riconoscimento automatico dei diritti genitoriali avviene dal 1 aprile 2014.

61 Ibid., p. 10.


**STORIA VERA**

Due donne, una cittadina spagnola e una cittadina italiana, vivono con la loro figlia in Spagna. La bambina è stata concepita attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita. La cittadina italiana ha fornito l'ovulo e la cittadina spagnola ha portato avanti la gravidanza, che si è conclusa con la nascita della bambina nel 2011. L'anagrafe comunale di Torino, in conformità all'opinione della Procura generale italiana, ha negato alla bambina la cittadinanza italiana che la coppia aveva richiesto, sottolineando che le tecniche di PMA dovrebbero essere disponibili esclusivamente per le coppie eterosessuali, che solo la donna che ha partorito il bambino può esserne considerata la madre, e che avere due madri va contro l'ordine pubblico italiano. La loro bambina, pur essendo stata concepita con l'ovulo di una cittadina italiana, non può ottenere la cittadinanza italiana e il passaporto italiano. (Petizione di NELFA al Commissario europeo Viviane Reding, 24 settembre 2013).

Problemi simili potrebbero verificarsi nei casi in cui si richieda il rilascio di un passaporto di uno Stato membro UE ad un minore nato da GPA in un altro Stato membro<sup>62</sup>. Come sostiene Koffeman,

il rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere un certificato di nascita rilasciato in un altro Stato membro può rivelarsi problematico ai sensi del diritto comunitario. Se i genitori committenti sono cittadini UE potrebbero appellarsi ai loro diritti di libera circolazione ed invocare i diritti di cittadinanza del minore. [...] Il mancato riconoscimento del certificato di nascita può essere considerato a tutti gli effetti una limitazione a tale libertà di circolazione.<sup>63</sup>

Le principali argomentazioni a favore del riconoscimento dei certificato di nascita per i bambini nati da GPA fanno riferimento al principio dell'interesse superiore del minore e della protezione della vita familiare. Affinché questi due diritti siano rispettati, andrebbero riconosciuti i vincoli genitoriali effettivamente e giuridicamente esistenti. A questo riguardo sono pertinenti le cause già deliberate dalla



62 Ibid.  
63 Ibid., 14.

Corte EDU sul riconoscimento delle decisioni in materia di adozione e quelle relative al riconoscimento dei diritti genitoriali riguardanti minori nati da GPA (si vedano, ad esempio, le cause *Wagner*,<sup>64</sup> *Menesson*<sup>65</sup> e *Labassee*<sup>66</sup>).

Va sottolineato che nelle questioni riguardanti i diritti riproduttivi con elementi di transnazionalità sono

state riscontrate molte difficoltà, indipendentemente dal fatto che la coppia che esercitava i propri diritti fosse dello stesso genere di generi diversi. Tali difficoltà vanno dal divieto di accedere alle informazioni, al rifiuto di fornire cure postoperatorie, al mancato riconoscimento dei provvedimenti giudiziari e amministrativi.<sup>67</sup>

**RACCOMANDAZIONI:**

- ➔ La definizione di servizi medici fornita dalla direttiva dovrebbe essere ampliata per includere esplicitamente le tecniche di riproduzione assistita.
- ➔ Esplorare la possibilità di permettere l'accesso alla PMA ai coniugi dello stesso genere e ai partner dello stesso genere, registrati e non registrati.

➔ Codificare il principio dello Stato membro d'origine in modo tale che i bambini nati da coppie dello stesso genere concepiti tramite PMA e GPA godano di pari tutela giuridica nel nuovo Stato membro ospitante. Tale codifica dovrebbe includere la garanzia che gli atti di stato civile (per es. i certificati di nascita) dei bambini nati da PMA e GPA siano riconosciuti in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro ospitante preveda tali servizi e l'accesso a tali tecniche da parte delle coppie dello stesso genere. Dovrebbe inoltre essere inserito il diritto di un minore ad accedere alla cittadinanza dei propri genitori alle stesse condizioni applicate agli altri minori, così come il diritto ad ottenere il passaporto e altri documenti d'identità.

64 Corte EDU, *Wagner e J.M.W.L c. Lussemburgo*, ricorso N. 76240/01.  
65 Corte EDU, *Menesson c. Francia*, Ricorso N. 65192/11.  
66 Corte EDU, *Labassee c. Francia*, Ricorso N. 65941/11. Si veda anche Saura, Nuria, The Multilevel legal Framework on the Best Interests of the Child in Relation to LGBT Families, Documento di lavoro, progetto Rights on the Move, p. 53.  
67 Koffeman, Nelleke R., Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive Matters within the European Union.

### III. 5. Diritti dei minori e responsabilità genitoriali

Lo status giuridico delle coppie LGBT e l'interazione con le leggi incoerenti di vari Stati membri hanno un effetto diretto sui diritti dei loro figli. Tali diritti includono, tra gli altri, il diritto alla vita familiare, il diritto a non essere discriminati, il diritto all'uguaglianza con gli altri minori davanti alla legge, e il diritto di essere ascoltati e di vedere il loro superiore interesse considerato in via preminente nelle questioni che li riguardano.<sup>68</sup>

Questi diritti sono ampiamente codificati in numerose convenzioni, normative, e persino provvedimenti giudiziari. Ogni dibattito sulla libera circolazione delle famiglie LGBT deve tener conto di questi diritti, in quanto i difetti o le mancanze delle leggi che hanno effetti sulle famiglie LGBT minacciano di compromettere l'impegno dell'Unione europea sui diritti dei minori.

#### STORIA VERA

**Due donne, una cittadina finlandese e una francese, vivono in Francia con i due figli biologici della cittadina finlandese, che sono nati in Francia. Dal 2004 le due donne sono legate da un'unione civile (PACS), ma la Francia non riconosce la cittadina francese come genitore dei bambini. I figli sono quindi cittadini finlandesi. La cittadina francese ne è il tutore legale (a seguito di un'ordinanza del tribunale), ma i bambini non possono ereditare da lei, utilizzare il suo cognome, ottenere la cittadinanza francese, e in caso di morte del loro genitore biologico, la tu-**

**tela decadrebbe e quindi sarebbe un giudice a stabilire se possono restare con lei. Inoltre, la Finlandia rifiuta di riconoscere la loro unione perché è sostanzialmente diversa dall'unione prevista in Finlandia, il che significa che ai sensi della legge finlandese la cittadina francese non può accedere all'adozione co-genitoriale. (Petizione di NELFA al Commissario Europeo Viviane Reding, 24 settembre 2013).**

L'importanza dei diritti del minore è ripetutamente sottolineata in tutto il diritto comunitario. In termini generali, a partire dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'UE si impegna a tutelare i diritti dei minori relativamente al loro benessere, alla libertà di espressione, alle relazioni con i genitori, e a garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le questioni che li riguardano.<sup>69</sup> La *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia* (CRC) – lo strumento per i diritti umani dell'ONU più ampiamente ratificato<sup>70</sup> – sviluppa ulteriormente le garanzie della Carta dei diritti fondamentali: ai sensi dell'articolo 2 della CRC, gli Stati parti si impegnano a garantire che i bambini che

dipendono dalla loro giurisdizione non siano vittime di discriminazione, “senza distinzione di sorta”; l'articolo 3 sottolinea che, nell'attività legislativa degli Stati, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente degli organi legislativi; ai sensi dell'articolo 8 “gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi comprese [...] le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge”; l'articolo 12 sottolinea il diritto dei bambini a esprimere la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, e in modo particolare nei procedimenti giudiziari; e infine, ai sensi dell'articolo 21 gli Stati che prevedono procedure di adozione “si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale” nel deliberare in materia di adozione.<sup>71</sup> Inoltre, la *Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori*, la *Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori* e il *Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003*, ribadiscono tutti l'impegno dell'Unione europea alla protezione di questi diritti.<sup>72</sup>

Inoltre, nell'ultimo decennio in modo particolare si è assistito a numerosi sforzi per accrescere i diritti dei minori e realizzare azioni finalizzate ad assicurarli. Ad esempio, la *Comunicazione della Commissione “Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori”* riconosce le conseguenze di investimenti insufficienti nelle politiche che riguardano i minori, e quindi propone di tener conto della prospettiva del minore in tutti i programmi e progetti finanziati dall'UE.<sup>73</sup> La stessa comunicazione evidenzia anche che i diritti dei minori sono un'area indipendente di tale impegno, che non dovrebbe essere semplicemente inserito in uno sforzo più ampio mirato a sostenere i diritti umani più in generale. Più di recente, il *Protocollo opzionale relativo alla procedura delle comunicazioni* permetterebbe ai minori di presentare ricorsi riguardanti violazioni specifiche dei loro diritti ai sensi dei due precedenti protocolli opzionali della Convenzione.<sup>74</sup> Ciò

significa che la Comunicazione darebbe un maggior peso all'opinione dei minori relativamente al proprio benessere e rafforzerebbe la loro autonomia riguardo ai propri diritti.

Inoltre, due sentenze della CGUE danno fondamento giudiziario sia al diritto dei minori ad essere ascoltati che al concetto per cui lo status giuridico dei genitori può danneggiare i diritti dei minori in maniera inaccettabile. Nonostante queste cause non riguardino coppie dello stesso genere, sono comunque pertinenti perché rafforzano i diritti dei minori indipendentemente dall'orientamento sessuale dei genitori. In *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*,<sup>75</sup> la Corte ha stabilito che l'articolo 42 del Regolamento 2201/2003, interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, prevede che nelle procedure giudiziarie che riguardano i diritti di un minore (nel caso specifico, nel contesto di un divorzio e di un potenziale trasferimento in un altro Stato membro dell'Unione), il minore abbia la possibilità di esprimere la propria opinione relativamente al proprio benessere, sebbene tale opinione non sia determinante ai fini dell'esito della causa. In seguito, in *Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l'emploi (ONEM)*,<sup>76</sup> la Corte ha sostenuto che l'espulsione del padre, poiché i suoi figli si trovavano in un'età tale da richiedere che anch'essi fossero espulsi con lui, avrebbe privato detti bambini del loro diritto fondamentale alla vita familiare. L'Avvocato generale della Corte ha altresì sottolineato, sebbene *in dicta*, che la CGUE svolge un ruolo fondamentale nel salvaguardare la tutela dei diritti fondamentali dell'UE. Nel farlo, si è spinta fino a proporre che la “tutela dei diritti fondamentali dell'Unione [dovrebbe essere] dipendente non dal fatto che una disposizione del Trattato fosse direttamente applicabile né dal fatto che il diritto derivato sia stato emanato, ma piuttosto dall'esistenza e dalla portata di una competenza materiale dell'Unione”.<sup>77</sup> [enfasi nell'originale]. I dettagli di *Ruiz Zambrano* non stabiliscono una corrispondenza diretta con le difficoltà incontrate dalle famiglie LGBT, ma la causa suggerisce comunque non solo che le disposizioni giuridiche mirate ai genitori possono interferire in

71 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

72 Si veda la *Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori*; la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; e il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

73 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: Programma UE per i Diritti dei Minori, COM(2011) 60.

74 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia relativo alla procedura delle comunicazioni. Gli altri due protocolli opzionali a cui si fa riferimento sono il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori.

75 Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz, causa C-491/10 PPU (2010).


76 Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l'emploi (ONEM), causa C-34/09 (2010).

77 Ruiz Zambrano c. Office national de l'emploi (ONEM), causa C-34/09Ibid., conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston, par. 163.

68 Saura, Nuria, The Multilevel Legal Framework on the Best Interests of the Child in Relation to LGBT Families, Documento di lavoro, progetto Rights on the Move, p.6.

69 Articolo 24, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

70 United Nations Treaty Collection, Convention on the Rights of the Child, visitata il 15 luglio 2014.



#### STORIA VERA

Due donne hanno sottoscritto un'unione civile registrata nel Regno Unito. Hanno un figlio, che è il figlio biologico di una delle due donne, mentre l'altra donna appare sul certificato di nascita del figlio. La madre biologica è un membro dell'esercito britannico e la famiglia vive in Germania. Al bambino è stata negata l'ammissione alla scuola materna perché le autorità tedesche hanno dichiarato che il bambino non può essere considerato il figlio biologico o figliastro della donna che ha presentato la domanda di iscrizione. La madre biologica non ha potuto presentare la domanda per l'iscrizione alla scuola materna del figlio perché è un membro dell'esercito britannico. (Petizione di NELFA al Commissario Europeo Viviane Reding, 24 settembre 2013).

maniera intollerabile con i diritti fondamentali dei minori, ma anche che la Corte farebbe bene ad ampliare la propria competenza per dare ascolto alle segnalazioni in materia di violazione dei diritti fondamentali.

Sulla base di quanto esposto sopra, si rende necessario valutare se esiste una ragione di principio per cui si possa pensare che si avrebbe un impatto minore sui diritti dei minori negando ai loro genitori LGBT qualcosa che non è altro che mera uguaglianza con i genitori di generi diversi ai sensi della legge. In altri termini, c'è qualche motivo per cui si debba tener conto dell'opinione di un minore relativamente al proprio benessere in casi di espulsione, e non tenerne conto invece quando si tratta della negazione ai suoi genitori del diritto alla libera circolazione e all'immigrazione?

Ciò che è stato detto relativamente al riconoscimento delle unioni tra partner dello stesso genere in un altro Stato membro dell'UE è rilevante anche per i minori che vivono nelle famiglie arcobaleno. Ciò significa che il mancato riconoscimento di tali unioni ha ripercussioni negative anche sui diritti dei minori che vivono con i loro genitori dello stesso genere.<sup>78</sup> Come osserva Saura,

**“i bambini con una filiazione non riconosciuta a causa di una relazione non riconosciuta possono subire il mancato riconoscimento de facto di alcuni diritti economici e sociali derivanti dal possesso di un certo stato civile dei loro genitori o proprio. La manifestazione estrema di tale privazione dei diritti sarebbe trovarsi in uno stato di apolidia. Ciò sarebbe contrario al principio dell'interesse superiore del minore previsto dalla CRC e al diritto di protezione della vita privata e familiare senza alcuna discriminazione”.<sup>79</sup>**

Inoltre, come osserva Falletti, una situazione simile potrebbe verificarsi in un gran numero di Stati membri, in quanto dei 28 Stati membri dell'Unione, 15 (Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca) non permettono l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita né l'adozione congiunta o co-genitoriale alle coppie dello stesso genere. Tutte e tre le modalità per il riconoscimento dei diritti genitoriali delle coppie dello stesso genere sono previste soltanto da Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito. La Finlandia riconosce solo l'accesso alla fecondazione *in vitro* e l'adozione co-genitoriale, mentre l'Austria, la Germania e il Portogallo permettono l'adozione co-genitoriale. La Francia ha previsto la possibilità dell'adozione congiunta soltanto dopo la riforma del 2013. La GPA è possibile in Grecia (ma non per le coppie dello stesso genere), Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito.<sup>80</sup>

Negare ai genitori LGBT i benefici di uguali diritti di libera circolazione costituisce una forma di discriminazione non soltanto nei loro confronti, ma anche confronti dei loro figli, in violazione alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Osservare che ai propri genitori è negata l'uguaglianza prevista dalla legge è causa di stigmatizzazione sociale. Negare l'uguaglianza ai suoi genitori non può corrispondere all'interesse superiore del minore. Questo compromette i numerosi impegni a rendere l'interesse superiore dei minori una considerazione preminente così come evidenziato più sopra. Sarebbe inoltre in contraddizione con la Comunicazione della Commissione “Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori” e con le decisioni della CGUE riportate sopra, che evidenziano il sempre maggiore riconoscimento della necessità di salvaguardare in maniera più decisa i diritti dei minori, e in modo particolare la loro opinione su quello che è il loro superiore interesse – per far sentire la propria voce in un contesto estremamente importante per la loro identità e il loro benessere.

<sup>78</sup> Saura, Nuria, The Multilevel legal Framework on the Best Interests of the Child in Relation to LGBT Families, Documento di lavoro, progetto Rights on the Move, p. 8.

<sup>79</sup> Ibid., p. 14.

<sup>80</sup> Falletti, E.: LGBTI Discrimination and Parent-Child Relationships: Cross-Border Mobility of Rainbow Families in the European Union, Family Court Review, Volume 52, Issue 1, January 2014, p. 29.

## RACCOMANDAZIONI:

- ➔ Sebbene il diritto di famiglia sia al di fuori della competenza dell'UE, è necessario compiere sforzi per rafforzare i diritti dei minori o impegnarsi a sostenere con decisione la valutazione del loro benessere in generale, ma anche nel contesto specifico dei figli di partner dello stesso genere.
- ➔ Infine, la Commissione dovrebbe far condurre uno studio che esamini sia gli effetti della stigmatizzazione giuridica delle coppie dello stesso genere sui loro figli sia il relativo benessere dei figli delle coppie dello stesso genere la cui unione è riconosciuta a tutti gli effetti ai sensi della legge. La conseguenza di ciò sarà inevitabilmente la realizzazione di politiche più informate relativamente all'interesse superiore dei minori.
- ➔ La Commissione europea dovrebbe chiarire quando e in quali contesti andrebbe tenuto conto dell'opinione dei minori riguardo al proprio benessere al fine di garantire che essi siano ascoltati in tutte le questioni che li riguardano, ivi incluse le questioni che li riguardano perché si riferiscono ai loro genitori (LGBT). Ciò sosterrrebbe l'impegno dell'UE a salvaguardare l'interesse superiore dei minori e a riconoscere il loro diritto ad essere ascoltati. Inoltre, la Commissione dovrebbe adottare l'approccio proposto in *Zambrano* e permettere alle persone di presentare ricorso direttamente in tribunale per rimediare alle violazioni dei diritti fondamentali istituiti dalla Carta anche in assenza di una disposizione di un Trattato o di legislazione direttamente applicabile. In questo modo si faciliterebbe lo sviluppo della giurisprudenza nella misura in cui la legislazione degli Stati membri che tocca da vicino le famiglie LGBT conduce a violazioni inammissibili dei diritti dei minori.

## III. 6. Previdenza e pensioni

La giurisprudenza sui diritti delle persone LGBT alle prestazioni previdenziali e alla pensione evidenzia una chiara tendenza verso l'estensione dell'accesso a tali prestazioni. Sebbene si tratti, senza dubbio, di un passo in avanti positivo verso la parità di trattamento delle persone LGBT, tale estensione è inerentemente limitata, in quanto nei regimi previdenziali statali gli Stati hanno la facoltà di discriminare sulla base dell'orientamento sessuale anche le coppie dello stesso genere che esercitano i loro diritti alla libera circolazione.

La Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro vieta la discriminazione sul lavoro fondata sull'orientamento sessuale, ivi inclusi i regimi retributivi che siano direttamente o indirettamente discriminatori. In *Maruko*<sup>81</sup> la CGUE ha stabilito che la Direttiva si applicava ad un regime previdenziale privato che negava la pensione di reversibilità al partner omosessuale di un ex dipendente poiché tale partner, benché ne fosse il compagno di lunga data, non era il coniuge sposato dell'ex dipendente. Dato che i calcoli per la retribuzione nel regime previdenziale sono determinati dal tipo di occupazione di un lavoratore, piuttosto che essere una sistema di sicurezza sociale valido per tutti, la Corte ha stabilito che la Direttiva si applicasse anche a questo regime. La Corte ha lasciato al tribunale tedesco il compito di "verificare se il partner di unione solidale superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria"<sup>82</sup> e, nel caso in cui il tribunale nazionale stabilisca che i partner che hanno contratto un'unione solidale si trovano in una posizione analoga (e non, va sottolineato, identica o persino equivalente – uno standard meno esigente), allora il regime previdenziale viola della Direttiva.

Sulla base di questo precedente, la Corte ha compiuto un ulteriore passo in avanti nella causa *Römer*<sup>83</sup>, il cui oggetto era un regime previdenziale gestito da un ente amministrativo statale (non un regime totalmente privato) che tassava le pensioni degli ex dipendenti coniugati ad un tasso più basso di quelle degli ex dipendenti non coniugati, così che questi ultimi ricevevano una pensione di valore inferiore a quella dei primi. La Corte ha rilevato che, poiché il dipendente in questione non era un impiegato pubblico, ma il suo lavoro era regolamentato da un contratto di lavoro di diritto civile, il suo datore di lavoro si comportava a tutti gli effetti come un datore di lavoro privato. Di conseguenza il regime previdenziale non era un regime di protezione sociale statale, e dunque rientrava nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Successivamente, nel caso *Hay*,<sup>84</sup> la Corte ha esteso l'applicabilità della Direttiva ad un altro tipo di prestazione. Il Codice Civile francese prevede dei bonus e un certo numero di giorni di congedo in occasione del matrimonio di un dipendente. All'epoca, i matrimoni tra persone dello stesso genere non erano previsti dalla legge in Francia, dove lo Stato riconosceva soltanto i Patti Civili di Solidarietà (PACS). Quando stava per contrarre un PACS con il suo partner dello stesso sesso, il ricorrente in *Hay* chiese di beneficiare dello stesso trat-

81 CGUE, *Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*, C-267/06.

82 Ibid, par. 73.

83 CGUE, *Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg*, Causa C-147/08.

84 CGUE, *Frédéric Hay c. Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres*, C-267/12.

tamento riservato ai dipendenti in occasione del proprio matrimonio, ma la sua richiesta fu respinta. La Corte ha stabilito che, sebbene i PACS siano accessibili sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali, il rifiuto di tali prestazioni costituiva comunque una forma di discriminazione diretta sul lavoro fondata sull'orientamento sessuale, dichiarando il rifiuto incompatibile con la Direttiva. La giurisprudenza descritta è estremamente rilevante per la libertà di circolazione delle famiglie arcobaleno e per i diritti collegati all'occupazione, in quanto il lavoro in un altro Stato membro resta uno dei motivi principali per cui i cittadini dell'Unione si spostano da uno Stato all'altro.

Appare chiara la disponibilità dei tribunali ad utilizzare la Direttiva per estendere i diritti in materia di prestazioni previdenziali (e quelli collegati) alle coppie dello stesso genere, e questo è sicuramente encomiabile. È meno chiaro, invece, in *Maruko* e *Römer* in particolare, ciò che farebbe un tribunale se si trovasse a deliberare su un regime di protezione sociale gestito dallo stato che discrimini le coppie dello stesso genere. I *considerando* 13 e 22 della Direttiva esprimono chiaramente che essa non si applica a tali regimi, ma come l'Avvocato generale nota nella frase conclusiva delle sue conclusioni, "una disposizione di diritto interno, anche di rango costituzionale, non può giustificare di per sé una disciplina come quella controversa nella causa principale, che contrasterebbe con il diritto dell'Unione, e in particolare con il principio della parità di trattamento."<sup>85</sup> A causa di tale contrasto, la sicurezza del diritto fondamentale delle coppie dello stesso genere a non essere discriminate resta dipendente dalla modalità in cui ricevono le proprie prestazioni.



## RACCOMANDAZIONI:

→ **L'Unione europea dovrebbe estendere l'applicabilità della Direttiva 2000/78 in modo che si applichi anche ai regimi di previdenza sociale obbligatori al fine di tutelare davvero i diritti sociali delle coppie dello stesso sesso. Un tentativo in questo senso è stato già compiuto con la proposta della cosiddetta 'direttiva orizzontale'<sup>86</sup>, la cui intenzione era di estendere il divieto di discriminazione ai campi al di fuori dell'occupazione. Considerato che non è sicuro che la direttiva orizzontale sia davvero adottata, la Commissione europea dovrebbe continuare a lavorare per ottenerne l'adozione.**



<sup>85</sup> *Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg*, Causa C-147/08, par. 180 (10 maggio 2011).

<sup>86</sup> Proposta di Direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale [COM/2008/0426 def. – Non pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'UE].

## III. 7. Regimi patrimoniali

I regimi patrimoniali sono pertinenti nei casi di divorzio di coppie omosessuali sposate o di separazione di coppie omosessuali registrate e non registrate, oltre che nei casi di decesso di uno dei coniugi o partner (quest'ultima situazione è descritta nel successivo paragrafo III.8 sull'eredità).

La questione diventa pertinente al diritto comunitario nei casi transnazionali, ossia i casi in cui i partner hanno la cittadinanza di Stati membri diversi, vivono in uno Stato membro che è diverso dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e/o hanno proprietà in comune in un ulteriore Stato membro.

Per affrontare questi aspetti che riguardano i partner divorziati o separati in generale, la Commissione europea ha realizzato un *Libro Verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco*<sup>87</sup>. Il Libro Verde si pone l'obiettivo di delineare la situazione attuale del conflitto di leggi ed individuare i sistemi giuridici le cui normative per disciplinare queste situazioni sono molto limitate o incomplete. Il suo scopo era affrontare il problema e proporre delle soluzioni per porvi rimedio. Il Libro Verde si occupa non solo delle conseguenze del divorzio delle coppie sposate, ma anche delle conseguenze della separazione di partner registrati e partner conviventi, prendendo in considerazione la nuova realtà, in cui le unioni diverse dal matrimonio stanno diventando sempre più frequenti. Sebbene non fornisca una definizione di 'coniuge', e quindi non chiarisca se il termine 'coniuge' includa anche quelli dello stesso genere, il Libro Verde è coerente nel descrivere l'unione registrata come la

**convivenza di due persone che vivono in coppia e hanno registrato la loro unione davanti a un'autorità pubblica istituita dalla legge dello Stato membro in cui risiedono. Ai fini del libro verde, questa categoria comprenderà anche le relazioni tra coppie non sposate legate da un "contratto registrato" analogo al "PACS" francese.<sup>88</sup>**


Inoltre, anche la convivenza fuori dal matrimonio è definita genericamente come una "situazione in cui due persone vivono insieme in modo stabile e continuo senza aver registrato la loro relazione davanti a un'autorità"<sup>89</sup>. Nessuna di queste definizioni richiede che i partner registrati o conviventi siano di generi diversi per rientrare nell'ambito del Libro Verde.

A livello internazionale le questioni sono regolamentate dalla *Convenzione del 14 marzo 1978 sulla legislazione applicabile ai regimi patrimoniali fra i coniugi*. Tuttavia, poiché solo tre Stati membri (Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno ratificato questa Convenzione, essa non è applicabile in tutta l'UE.

<sup>87</sup> Libro Verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco (COM/2006/400 – non pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'UE).

<sup>88</sup> *Ibid.*, pp.2-3.

<sup>89</sup> *Ibid.*



Per rimediare a questa lacuna, e sulla base del Libro Verde, la Commissione europea ha emanato due proposte di Regolamenti del Consiglio, una riguardante i regimi patrimoniali matrimoniali<sup>90</sup> e l'altra le conseguenze patrimoniali delle unioni registrate.<sup>91</sup> Le due proposte sono identiche nei contenuti, ma per massimizzare la probabilità che siano adottate, le conseguenze dello scioglimento delle unioni registrate vengono trattate separatamente. Lo scopo delle due proposte è quello di "creare un quadro normativo chiaro nell'Unione europea che determini l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti tra gli Stati membri".<sup>92</sup> Le proposte di regolamento affrontano anche il tema dei provvedimenti giudiziari emessi su queste questioni.

Ancora una volta è prevista la possibilità di non riconoscere un provvedimento giudiziario per motivi di ordine pubblico. Dal punto di vista delle coppie omosessuali e delle famiglie arcobaleno va assicurato che il fatto che i partner abbiano lo stesso genere non costituisca un'argomentazione di ordine pubblico che possa giustificare un rifiuto, anche negli Stati membri che non prevedono alcun riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali.

Questo Libro Bianco non si occupa ulteriormente della sostanza delle due proposte di regolamento; tuttavia, si vuole osservare che i partner dello stesso genere sposati, registrati e conviventi devono essere compresi nei due regolamenti. Quindi bisogna accertarsi che i due regolamenti non facciano distinzione tra le coppie sulla base del loro sesso e orientamento sessuale.

## RACCOMANDAZIONI:

- ➔ **Rendere chiaro che, anche negli Stati membri che non riconoscono giuridicamente le unioni tra partner dello stesso genere, l'orientamento sessuale non può essere ostacolo di ordine pubblico che possa informare provvedimenti giudiziari sul patrimonio matrimoniale.**
- ➔ **Rendere chiaro che le proposte di Regolamenti del Consiglio si applicano, allo stesso modo, sia alle coppie omosessuali che a quelle eterosessuali.**

<sup>90</sup> Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi [COM(2011) 126 def.].

<sup>91</sup> Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniali delle unioni registrate [COM(2011) 127 def.].

<sup>92</sup> COM(2011) 126 def, p. 3; COM(2011) 127 def, p. 3.

## III. 8. Eredità

I regime che regolano l'eredità diventano pertinenti nel caso di decesso di uno dei coniugi o partner dello stesso genere. Così come per i regimi patrimoniali, la questione diventa di pertinenza del diritto comunitario nei casi transnazionali, ossia i casi in cui i partner hanno la cittadinanza di Stati membri diversi, vivono in uno Stato membro che è diverso dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e/o hanno proprietà in comune in un ulteriore Stato membro.


La competenza del diritto comunitario in quest'area è piuttosto limitata. L'unica fonte pertinente è il Regolamento 650/2012 sulla successione<sup>93</sup>. Alcune delle disposizioni più importanti che riguardano i partner dello stesso genere sono quelle sulla legge applicabile, definita dall'articolo 20 in avanti. Contrariamente a quanto avviene nei casi di decesso di uno dei membri di una coppia eterosessuale sposata, la legge nazionale che è applicata nel caso di decesso di un partner dello stesso genere fa una grande differenza. In effetti, alcuni Stati membri escludono i partner dello stesso genere dall'eredità legale e, applicando la legge di questi Paesi, il superstite sarebbe trattato in maniera meno favorevole di quanto lo sarebbe se si applicasse invece la legge di un altro Stato membro.

Ad esempio, nei casi di successione legittima, la Bulgaria, Cipro e l'Estonia non riconoscono automaticamente dei diritti di successione ai partner, sia registrati che non registrati. L'Austria, la Repubblica Ceca, la Finlandia, la Germania e la Grecia trattano i partner registrati allo stesso modo dei coniugi sposati. Il Belgio accorda ai partner registrati soltanto il diritto di usufrutto, mentre la Francia accorda soltanto il diritto

di possesso indisturbato relativamente alla casa di famiglia. Nessuno di questi dieci Paesi riconosce diritti successori automatici alle unioni non registrate, anche se la legge ceca riconosce qualche interesse secondario relativamente all'eredità a chiunque abbia vissuto con il deceduto per un anno prima del decesso. Ciò considerato, sarebbe stato utile se il regolamento avesse incluso la disposizione per cui, se non esiste un accordo tra i partner relativamente alla legge da applicare tra quelle degli Stati membri con cui il deceduto e il superstite sono in relazione, andrebbe applicata la legge dello Stato membro che è più favorevole per il superstite. Questa disposizione o una simile dovrebbe essere inclusa nell'articolo 21 del regolamento.

Inoltre, riguardo al riconoscimento delle decisioni in materia di successione si può fare appello alle stesse questioni discusse per i regimi patrimoniali. In particolare, va garantito che in caso di decesso di un coniuge o partner di una coppia omosessuale, il superstite non avrà problemi a vedere riconosciuta la sua decisione relativa alla successione sulla base dei motivi di ordine pubblico stabiliti nell'articolo 40 del Regolamento.

<sup>93</sup> Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, Gazzetta ufficiale dell'UE L 201/107.




L'articolo 1, comma 2, lettera a del Regolamento afferma che "lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili" sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento. Chiedendo che le loro decisioni in materia di successione siano riconosciute nello stesso modo di quelle delle unioni di generi diversi, i partner dello stesso genere non stanno chiedendo di veder riconosciuto in qualche modo il loro stato civile. La questione riguarda esclusivamente il riconoscimento degli effetti legali su basi di parità con i partner di generi diversi.

Allo stesso modo, la disposizione non ha alcun effetto sulle argomentazioni per cui andrebbe applicata la legge più favorevole per il partner. Indipendentemente dalla legge che si applica, essa non riguarda in alcun modo lo stato civile del partner.

### RACCOMANDAZIONI:

- ➔ **Quando un testamento non specifica la legge di elezione, dovrebbe essere applicata la legge dello Stato membro con cui uno dei due partner dello stesso genere ha una connessione che è più favorevole al partner superstite.**
- ➔ **Nei casi di successione legittima, il trattamento per i partner dello stesso genere, registrati e non registrati, dovrebbe essere lo stesso riservato, rispettivamente, ai coniugi o partner conviventi di generi diversi. In altri termini, se le leggi di uno Stato membro riconoscono, ad esempio, il diritto di usufrutto ai partner di diritto comune di generi diversi o ai domiciliatari a carico, lo stesso diritto andrebbe esteso anche ai partner dello stesso genere non registrati.**

### Stati membri dell'UE: diritti successori di partner registrati dello stesso genere




Si

Parziale

No

### Stati membri dell'UE: diritti successori di partner non registrati dello stesso genere



Parziale

No

## III. 9. Riconoscimento dell'intersessualità

Ai fini del presente Libro Bianco, le persone intersessuali sono considerate individui aventi lo status giuridico di intersessuale, ossia lo status che non corrisponde né al genere maschile né a quello femminile.

In alcuni Paesi (Australia, Nuova Zelanda, Bangladesh, India, Nepal) è già possibile scegliere “X” o “altro” o “indeterminato” come terza categoria valida accanto a Maschio (M) e Femmina (F). Lo stato di intersessuale è distinto dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Il 1° novembre 2013 la Germania è diventato il primo Stato membro dell'Unione europea in cui è possibile registrare i nuovi nati con caratteristiche di entrambi i sessi come di “genere indeterminato”. Tale registrazione è possibile sui certificati di nascita, sui passaporti e su altri documenti ufficiali.<sup>94</sup> I genitori che non desiderano decidere il sesso del bambino e sottoporlo a interventi chirurgici ai genitali possono scegliere questa opzione. Ci sono argomenti a favore di questa soluzione ed argomenti contro, in particolare a causa della mancanza di politiche ulteriori che garantirebbero l'uguaglianza alle persone di genere indeterminato. Lasciando da parte questa discussione altrimenti estremamente importante, la questione che riguarda da vicino questo Libro Bianco è quella del (non) riconoscimento dello stato di intersessuale in un altro Stato membro. In pratica, la questione è: un altro Stato membro riconoscerebbe tale stato di genere “indeterminato” a un bambino o imporrebbe alla famiglia di decidere qual è il genere del bambino? La legge europea tace sull'argomento, il che significa che un bambino, esercitando il suo diritto alla libera circolazione insieme alla sua famiglia, si troverebbe in una posizione incerta in un altro Stato membro. Riuscirebbe ad ottenere un titolo di soggiorno che prevede obbligatoriamente l'indicazione di una categoria di genere?

Resta aperta anche la questione se gli individui intersessuali sono tutelati dalla legislazione UE sull'uguaglianza di genere. Tobler e Agius sostengono che la questione resta poco chiara, in quanto non solo la legislazione UE sull'uguaglianza di genere non fa alcun riferimento allo status di intersessuale, ma anche la definizione basata sul sesso si fonda ancora “sul modello sessuale binario maschio/femmina”<sup>95</sup>.

### RACCOMANDAZIONI:

- ➔ **Chiarire la definizione di divieto di discriminazione includendo esplicitamente la discriminazione fondata su qualsiasi espressione di genere.**
- ➔ **Codificare il principio dello Stato membro d'origine in maniera tale che garantisca alle persone intersessuali di non essere costrette a sottomettersi ad un modello sessuale binario quando circolano all'interno dell'Unione Europea.**

<sup>94</sup> Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/Intersex>.

<sup>95</sup> Trans and Intersex People. Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression, Rete di esperti legali nel campo della non discriminazione, Autori: Silvan Agius & Christa Tobler, con la Supervisione del Gruppo per le Politiche migratorie, giugno 2011, p. 82.



## III. 10. Riconoscimento dei transgender

Nel diritto comunitario attuale, l'identità di genere e l'espressione di genere non compaiono in nessuna parte della legislazione primaria o secondaria, con l'eccezione di Direttiva 2012/29/EU.<sup>96</sup> Tuttavia, come osservano Tobler e Angius, esistono alcune leggi europee specifiche che riguardano quest'area.

La giurisprudenza della CGUE evidenzia che "in certe circostanze, la discriminazione dei transessuali può equivalere alla discriminazione fondata sul sesso". Nelle cause *P. c. S. and Cornwall County Council*,<sup>97</sup> *K.B. c. National Health Service Pensions*,<sup>98</sup> e *Richards*,<sup>99</sup> la CGUE ha affermato che la discriminazione di persone che hanno intenzione di sottoporsi, si stanno sottoponendo o si sono sottoposte alla riassegnazione di genere può equivalere a discriminazione sulla base del sesso<sup>100</sup>. Pertanto, nelle aree di competenza dell'UE (per es. l'occupazione), alle persone transgender si applica il diritto comunitario.

Inoltre, l'identità di genere è menzionata in una *Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015*, in cui la Commissione europea afferma che "La Commissione sta esaminando anche le questioni specifiche riguardanti la discriminazione basata sul sesso in relazione all'identità di genere"<sup>101</sup>. Ancora, nell'Allegato 199 che accompagna la strategia, la Commissione afferma esplicitamente che "in linea con la giurisprudenza della Corte europea di giustizia sull'identità di genere e la discriminazione di genere, [essa] presterà particolare attenzione a questo aspetto nel monitoraggio generale dell'attuazione delle Direttive pertinenti."<sup>102</sup>

Le questioni di particolare interesse ai fini di questo Libro Bianco sono: Che succede al figlio se un genitore, che ha conservato le funzioni riproduttive dopo la riassegnazione di genere, non riesce a cambiare il suo genere giuridico? Si applicherà il diritto comunitario ad un transessuale che ha esercitato i suoi diritti alla libera circolazione dopo aver dato alla luce un bambino, ma il cui genere anagrafico risulta essere maschile?

Un'altra questione è che cosa succederebbe nel caso in cui un cittadino dell'UE che si è sottoposto a riassegnazione di genere desiderasse risiedere in un altro Stato membro che non riconosce la riassegnazione di genere, come ad esempio l'Irlanda?<sup>103</sup> Il nuovo certificato di nascita sarebbe riconosciuto da tale Stato membro? Considerando la legge sull'uguaglianza di genere, il diritto comunitario dovrebbe essere applicato in questi casi di libera circolazione? Inoltre, cosa succederebbe nello Stato membro B (che richiede obbligatoriamente il divorzio) nel caso del coniuge di una persona che si è sottoposta a riassegnazione di genere nello Stato membro A in cui il divorzio non è obbligatorio? Il coniuge sarebbe riconosciuto come familiare ai fini della libera circolazione? Nonostante questi aspetti dipendano dalla legislazione dello Stato membro B, la questione ricade nell'ambito di competenza dell'UE se i coniugi esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

96 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, Gazzetta ufficiale dell'UE L 315/57.

97 ECJ, *P. c. S and Cornwall County Council*, Case C-13/94.

98 ECJ, *K.B. c. National Health Service Pensions Agency*, Case C-117/01.

99 ECJ, *Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions*, Case C-423/04.

100 Tobler and Agius, p. 33.

101 Commissione europea, *Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015*, disponibile in inglese su: [http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy\\_equality\\_women\\_men\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/strategy_equality_women_men_en.pdf), p. 32.


102 Commissione europea, *Azioni per attuare la Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015*, disponibile su: [http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm), p. 18.

103 Cfr. Free Legal Advice Centres Ireland: 'Lydia Foy and the Struggle for Transgender Rights in Ireland', settembre 2013, disponibile su: [http://www.flac.ie/download/pdf/lydia\\_foy\\_struggle\\_for\\_transgender\\_rights\\_in\\_ireland\\_sept\\_2013.pdf](http://www.flac.ie/download/pdf/lydia_foy_struggle_for_transgender_rights_in_ireland_sept_2013.pdf).

### RACCOMANDAZIONI:



Come per la raccomandazione nel paragrafo precedente, chiarire la definizione di divieto di discriminazione includendo esplicitamente la discriminazione fondata su qualsiasi espressione di genere, trans o altra.



## III. 11. Vittime di violenza di genere e violenza omofobica

Per far sì che le ordinanze restrittive emesse in uno Stato membro possano essere riconosciute in un altro Stato membro, sono stati adottati la Direttiva 2011/99 sull'ordine di protezione europeo<sup>104</sup> e il Regolamento n. 606/2013<sup>105</sup> relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. La Direttiva e il Regolamento riguardano i membri della comunità LGBT che beneficiano di tali ordinanze in generale, oppure i reati connessi alla violenza di genere o omofobica.

**A** vendo riconosciuto che le vittime di reati hanno bisogno di ricevere informazioni, sostegno e protezione adeguati e devono essere messi in grado di partecipare al processo penale, sono state adottate prima la Decisione Quadro 2001/220/GAI<sup>106</sup> e poi la Direttiva 2012/29/UE<sup>107</sup>. Questa direttiva è pertinente alle famiglie arcobaleno per due aspetti. In primo luogo è applicabile alle vittime di violenza omofobica gay, lesbiche e bisessuali, e alle vittime di violenza di genere transgender ed intersessuali. In secondo luogo, ai sensi di questa direttiva, le vittime che hanno diritto alla protezione non sono soltanto le persone che hanno subito un danno fisico, mentale, o emotivo oppure una perdita economica provocata direttamente da un reato, ma anche i familiari di una persona la cui morte è stata provocata da un reato e che hanno subito un danno causato dal decesso della persona. Ai sensi della direttiva, per "familiari" si intendono "il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima" (articolo 2, comma 1). I partner dello stesso genere sembrerebbero essere inclusi in questa defi-

nizione, in quanto "coniuge" dovrebbe comprendere anche i coniugi dello stesso genere, mentre i partner dello stesso genere registrati e conviventi dovrebbero essere compresi in "persona che convive con la vittima in una relazione intima".

Inoltre, ai sensi della Direttiva (articolo 22, comma 3) le vittime vulnerabili comprendono le "vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali" e le "vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato". La disposizione aggiunge anche che "sono oggetto di debita considerazione le vittime [...] della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio". In questo contesto, bisogna garantire che le persone gay, lesbiche e bisessuali, e gli individui transgender e intersessuali siano considerati "particolarmente vulnerabili".

Relativamente alla violenza sessuale contro gay, lesbiche e transgender, le direttive interessate sono due: la

<sup>104</sup> Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, Gazzetta Ufficiale L 338/2.

<sup>105</sup> Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, Gazzetta ufficiale dell'UE L 181/4.

<sup>106</sup> Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, Gazzetta ufficiale dell'UE L 82/1.

<sup>107</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, Gazzetta ufficiale dell'UE L 315/57.


Direttiva sulla tratta di esseri umani<sup>108</sup> e la Direttiva per la repressione degli abusi sessuali sui minori<sup>109</sup>. La Direttiva sulla tratta degli esseri umani contiene una disposizione sulla vulnerabilità, che vi è definita nel modo seguente: "Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima" (articolo 2, comma). Nell'applicazione di questa direttiva è necessario assicurarsi che il genere e l'identità vengano presi in considerazione nel valutare la vulnerabilità.

<sup>108</sup> Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime: è pertinente in generale, in quanto prevede misure per prevenire, sostenere e proteggere le vittime, e per punirne i colpevoli, Gazzetta ufficiale dell'UE L 101/6.

<sup>109</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Gazzetta ufficiale dell'UE L 335/1.

### RACCOMANDAZIONI:

- ➔ Chiarire che la Direttiva 2012/29/UE riguarda sia i partner dello stesso genere registrati che quelli non registrati.
- ➔ Assicurarsi che la definizione di persona "particolarmente vulnerabile" includa le persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender ed intersessuali.



## IV. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Quanto discusso nei paragrafi precedenti evidenzia che la libera circolazione, senza ostacoli di sorta, all'interno dell'Unione europea non è ancora una realtà per le persone LGBT e le loro famiglie.

Esistono delle tensioni tra i diritti e i principi tutelati al livello dell'Unione e le leggi di vari Stati membri, che impediscono che sia mantenuta la promessa di parità tra i nuclei familiari omosessuali ed eterosessuali. La Commissione può e dovrebbe attuare delle misure per garantire alle famiglie LGBT le tutele giuridiche a cui hanno diritto.

Resta questione aperta se il termine “coniuge” includa i coniugi dello stesso genere, e se una definizione più o meno favorevole esistente in uno Stato membro accompagni la coppia anche in altri Stati membri. Pertanto, le leggi in materia di divorzio e separazione legale possono riferirsi anche a tali occorrenze oppure no, in quanto riguardano coppie omosessuali. I cittadini LGBT di Paesi terzi che hanno contratto matrimonio oppure un'unione registrata con un cittadino dell'Unione non sanno quali sono i loro diritti in materia di immigrazione, lasciando agli Stati membri la libertà di dividere famiglie stabili. I diritti genitoriali, soprattutto relativi ai figli adottivi e ai bambini concepiti con l'assistenza medica, dipendono dal modo in cui gli Stati considerano le unioni tra persone dello stesso genere. I diritti dei minori in generale – così come codificati al livello dell'UE in numerosi trattati, direttive e precedenti presso della Corte di giustizia – sono relegati ad una posizione di secondaria importanza quando si dà licenza agli Stati di negare la parità ai loro genitori. L'orientamento sessuale di una persona può condurre a una pensione di valore ridotto o al rifiuto totale di prestazioni previdenziali e di diritti successori ai superstiti. Gli individui che non si identificano da sé come maschi o femmine possono essere costretti a farlo. Infine, non è chiaro se le vittime LGBT di reati, specialmente violenza sessuale e reati

basati sull'odio, e le loro famiglie ricevano la stessa protezione giuridica di chiunque altro.

La Commissione europea dovrebbe innanzitutto chiarire, senza alcuna ambiguità, che il termine “coniuge” include sempre e comunque anche i coniugi dello stesso sesso. Inoltre dovrebbe codificare il principio dello Stato membro d'origine in maniera tale che lo status giuridico e le tutele dei nuclei familiari LGBT non siano declassati o ridotti nel caso in cui decidano di trasferirsi in uno Stato con leggi sulle unioni meno favorevoli. In questo approccio, si dovrebbe anche specificare che le coppie che si trasferiscono da sistemi giuridici meno favorevoli a paesi con sistemi più favorevoli possano godere di un miglioramento del loro status perché altrimenti queste persone resterebbero intrappolate in regimi sfavorevoli semplicemente per nascita.

È fondamentale che la Commissione europea agisca in quest'area. L'Unione europea ha assunto l'encomiabile impegno a garantire i diritti umani fondamentali a tutti i suoi cittadini, il primo e più importante dei quali è che la legge sia uguale per tutti. Non agire significherebbe venir meno a questo impegno. È estremamente importante il fatto che l'8 gennaio 2014 il Parlamento Europeo abbia approvato una risoluzione intitolata “Tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere”<sup>110</sup>, chiedendo la realizzazione di uno strumento politico completo che garantisca la parità relativamente all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Si chiede, inoltre, alla Commissione europea di produrre le linee guida perché l'attuazione della legislazione UE sulla libera circolazione e i ricongiungimenti familiari avvenga in modo tale da garantire il rispetto di tutti i tipi di famiglia che sono legalmente riconosciuti dalle leggi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea. I problemi legali incontrati dalle famiglie arcobaleno descritti in questo Libro Bianco evidenziano la forte necessità di azione immediata da parte dell'UE.

<sup>110</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI)).

## V. FONTI

### ELENCO DELLE CAUSE:

- ▶ CGUE, *Eftalia Dafeki c. Landesversicherungsanstalt Württemberg*, C-336/94.
- ▶ CGUE, *Frédéric Hay c. Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres*, C-267/12.
- ▶ CGUE, *Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l'emploi*, C-34/09.
- ▶ CGUE, *Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg*, C-147/08.
- ▶ CGUE, *Secretary of State for the Home Department c. Rahman*, C-83/11.
- ▶ Corte EDU, *E.B. c. Francia*, ricorso N. 00043546/02.
- ▶ Corte EDU, *Fretté c. Francia*, ricorso N. 36515/97.
- ▶ Corte EDU, *Labassee c. Francia*, ricorso N. 65941/11.
- ▶ Corte EDU, *Menesson c. Francia*, ricorso N. 65192/11.
- ▶ Corte EDU, *Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*, ricorso N. 33290/96.
- ▶ Corte EDU, *Schalk and Kopf c. Austria*, ricorso N. 30141/04.
- ▶ Corte EDU, *Vallianatos e altri c. Grecia*, ricorsi N. 29381/09 e 32684/09.
- ▶ Corte EDU, *Wagner and J.M.W.L. c. Lussemburgo*, ricorso N. 76240/01.
- ▶ Corte EDU, *X et al. c. Austria*, ricorso N. 19010/07.
- ▶ CGE, *Carlos Garcia Avello c. Belgian State*, C-148/02.
- ▶ CGE, *Commission c. Anton Pieter Roodhuijzen*, C T-58/08.
- ▶ CGE, *Commission c. Germania*, C 249/86.
- ▶ CGE, *D e Svezia c. Consiglio dell'Unione europea*, C-122/99 P e C-125/99 P.
- ▶ CGE, *Grunkin-Paul gegen Standesamt Niebüll*, C-353/06.
- ▶ CGE, *K.B. c. National Health Service Pensions Agency*, C-117/01.
- ▶ CGE, *Lisa Jacqueline Grant c. South-West Trains Ltd*, C-249/96.
- ▶ CGE, *P. c. S and Cornwall County Council*, C-13/94.
- ▶ CGE, *Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions*, C-423/04.

- ▶ CGE, *Stato dei Paesi Bassi c. Ann Florence Reed*, C-59/85.
- ▶ CGE, *Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*, C-267/06.

### DIRITTO DELL'UNIONE:

- ▶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: Programma UE per i Diritti dei Minori, COM(2011) 60.
- ▶ Direttiva del Consiglio (CE) 2003/109 relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, Gazzetta Ufficiale L 16/44.
- ▶ Direttiva del Consiglio (CE) 2009/50 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, Gazzetta Ufficiale L 155/17.
- ▶ Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, Gazzetta Ufficiale dell'UE L 303/16.
- ▶ Direttiva del Consiglio 2003/86/CE del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare, Gazzetta Ufficiale L 251/12.
- ▶ Direttiva del Consiglio 2010/18/UE dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la Direttiva 96/34/CE, Gazzetta Ufficiale dell'UE L 68/13.
- ▶ Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, Gazzetta Ufficiale L 82/1.
- ▶ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, Gazzetta Ufficiale dell'UE L 338/1.
- ▶ Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, Gazzetta Ufficiale L 102/48.
- ▶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari a circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il Regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le Direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, Gazzetta Ufficiale dell'UE L 158/77.
- ▶ Direttiva 2006/17/CE dell'8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, Gazzetta Ufficiale L 38/40.
- ▶ Direttiva 2006/86/CE del 24 ottobre 2006 che attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, Gazzetta Ufficiale L 294/32.
- ▶ Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, Gazzetta Ufficiale UE L 88/45.
- ▶ Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime: è generalmente pertinente in quanto prevede misure per prevenire, sostenere e proteggere le vittime e per punire i perpetratori, GU L 101/6.
- ▶ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, GI L 335/1.
- ▶ Direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, GU L 338/2.
- ▶ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, GU L 315/57.
- ▶ Direttiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, GU L 128/8.

- ▶ Direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, GU L 331/1.
- ▶ Risoluzione del Parlamento Europeo sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, P7\_TA(2010)0426.
- ▶ Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI)).
- ▶ Libro Verde del 17 luglio 2006 sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco [COM(2006) 400 – non pubblicato in Gazzetta Ufficiale].
- ▶ Libro Verde intitolato Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile (COM(2010)747), disponibile su: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:IT:PDF>.
- ▶ Libro Verde intitolato Meno adempimenti amministrativi per i cittadini: promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile (COM(2010)747), disponibile su: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:IT:PDF>.
- ▶ Opinioni del Comitato Economico e Sociale (Gazzetta Ufficiale 2011 C 248, p. 113) e del Comitato delle Regioni, Gazzetta Ufficiale 2012 C 54.
- ▶ Proposta di Direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale [COM/2008/0426 def. – Non pubblicato in Gazzetta Ufficiale].
- ▶ Proposta per un Regolamento del Consiglio del 17 luglio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale [COM(2006) 399 finale – non pubblicata in Gazzetta Ufficiale].
- ▶ Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi [COM(2011) 126 def.].
- ▶ Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniali delle unioni registrate [COM(2011) 127 def.].
- ▶ Regolamento n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, Gazzetta Ufficiale L 181/4.
- ▶ Regolamento 492/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, Gazzetta Ufficiale L 141/1.
- ▶ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, Gazzetta Ufficiale L 201/107.

## BIBLIOGRAFIA:

- ▶ **Agius, S., Tobler, C.:** Trans and Intersex People. Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression, European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, Supervised by Migration Policy Group, June 2011, p. 82.
- ▶ **Amorim, L.:** Freedom of Movement for LGBT Families, 6 March 2013.
- ▶ **Bell, M., Bonini Baraldi, M.:** Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement Directive: Implementation Guidelines, ILGA-Europe, 2008.
- ▶ **Busatta, L.,** Could a common EU standard of access to MAR techniques be possible aslo for LGBT couples?, paper presented at Rights on the Move conference, 16-17 October 2014.
- ▶ **Falletti, E.:** LGBTI Discrimination and Parent-Child Relationships: Cross-Border Mobility of Rainbow Families in the European Union, Family Court Review, Volume 52, Issue 1, pages 28–45, January 2014.
- ▶ **Koffeman, N.,** Legal Responses to Cross-Border Movement in Reproductive Matters within the European Union, Paper for Workshop no. 7. Sexual and reproductive rights: liberty, dignity and equality of the IXth World Congress of the IACL 'Constitutional Challenges: Global and Local, Oslo, Norway, 16-20 June 2014.
- ▶ **Rijpm, J., Koffeman, N.:** Free Movement Rights for Same-Sex Couples Under EU Law: What Role to Play for the CJEU?, in: Gallo D. et al. (eds), Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions, Springer-Verlag 2014, p. 470.
- ▶ **Saura, N.:** The Multilevel legal Framework on the Best Interests of the Child in Relation to LGBT Families, Working paper, Rights on the Move project, p. 6.

- ▶ **Toner, H.:** Partnership Rights, Free Movement, and EU Law, Hart Publishing, 2004.
- ▶ **Tryfonidou, A.:** EU Free Movement Law and the Legal Recognition of Same-Sex Relationships: The Case for Mutual Recognition, paper presented at Rights on the Move Conference, 16-17 October 2014.

## ALTRE FONTI:

- ▶ European Parliament Report on the mid-term review of the Stockholm Programme, 4 March 2014.
- ▶ Free Legal Advice Centres Ireland: 'Lydia Foy and the Struggle for Transgender Rights in Ireland', September 2013, available at: [http://www.flac.ie/download/pdf/lydia\\_foy\\_struggle\\_for\\_transgender\\_rights\\_in\\_ireland\\_sept\\_2013.pdf](http://www.flac.ie/download/pdf/lydia_foy_struggle_for_transgender_rights_in_ireland_sept_2013.pdf).
- ▶ [http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/110510\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/110510_en.htm).
- ▶ <http://en.wikipedia.org/wiki/Intersex>.
- ▶ [http://equineteurope.org/IMG/pdf/lgbt\\_perspective\\_english\\_.pdf](http://equineteurope.org/IMG/pdf/lgbt_perspective_english_.pdf).
- ▶ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0060>.
- ▶ [http://svd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Termine/International\\_Conference\\_in\\_Strasbourg\\_\\_ILGA-Europe\\_.pdf](http://svd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Termine/International_Conference_in_Strasbourg__ILGA-Europe_.pdf).
- ▶ <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf>.
- ▶ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130695/LDM\\_BRI%282013%29130695\\_REV1\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130695/LDM_BRI%282013%29130695_REV1_EN.pdf).
- ▶ ILGA-Europe's contribution to the Stakeholder consultation on possible EU measures in the area of paternity leave, February 2010.
- ▶ ILGA-Europe's key demands for the recognition of diverse families, 2012.
- ▶ L'Autre Cercle: Mutual Recognition of Registered Partnerships and Same-Sex Marriages Within the Territory of the European Union: A Restriction on the Freedom of Movement of EU Citizens? November 2011.
- ▶ NELFA Public Petition to EU Commissioner Viviane Reding: Same-Sex Parents and their Children Demand True Freedom of Movement in the European Union, 2013.
- ▶ NELFA: NELFA welcomes European parliament resolution calling on free movement for all families, 7 April 2014.



**RIGHTS**  
*ON THE MOVE*